SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2022.

Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l'applicazione dell'esenzione del canone unico patrimoniale per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il medesimo art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2021, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dello stesso art. 17-*ter*, comma 1, e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale ha previsto che per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione il fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-*ter* del decreto-legge n. 183 del 2020, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro;

Visto il citato art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2019 con cui è stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 208;

Visto l'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, a norma dell'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, prima di emanare il citato decreto di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 – con il quale è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione dello stesso art. 17-*ter*, comma 1 – occorre acquisire i dati concernenti le minori entrate relative ai canoni di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del

2019 e che, pertanto, è necessario predisporre un nuovo modello seguendo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019 richiamati dal più volte citato art. 17-*ter*, comma 1;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

*Modalità e termini di invio dei dati di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 14 agosto 2019 e del decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall'art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi denominati CUP).

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al presente decreto unitamente alle istruzioni e reso disponibile nell'Area riservata del portale del federalismo fiscale.

3. Nel modello devono essere indicati i seguenti dati relativi alle:

insegne di esercizio la cui esposizione è effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019:

classe del comune;

numero delle attività esenti;

eventuale esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq;

numero delle insegne di esercizio di superficie superiore a 5 mq;

superficie totale esente;

importo totale da ristorare;

importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione.

Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera *a)*, e 837 della legge n. 160 del 2019:

classe del comune;

numero delle attività esenti;

superficie totale esente;

importo del gettito accertato contabilmente per il 2018 per le entrate sostituite dal CUP e relativo alla fattispecie oggetto di esenzione;

importo derivante dall'applicazione dell'art. 17-*ter* del decreto-legge n. 183 del 2020 e dell'art. 1, comma 451, della legge n. 234 del 2021;

l'ammontare delle minori entrate ai sensi dell'art. 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

importo netto da ristorare.

4. I comuni trasmettono, esclusivamente in formato elaborabile, i dati di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello è reso disponibile nell'Area riservata del portale del federalismo fiscale, data indicata nella stessa sezione del portale in cui è pubblicato il modello in questione. La trasmissione è effettuata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: df.rimborsocup@pce.finanze.it - Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2022

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Allegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE MINORI ENTRATE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 17-*TER* DEL DECRETO-LEGGE N. 183 DEL 2020.

Si forniscono di seguito delle brevi istruzioni per la compilazione del modello.

Dopo aver indicato il comune e la classe (occorre fare riferimento alla fascia di popolazione indicata nei commi 826 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019) nei relativi campi, si devono compilare le sezioni concernenti le singole fattispecie interessate dal ristoro delle minori entrate.

Sezione I

Insegne di esercizio

Numero attività esenti: riportare il numero delle attività economiche che godono dell'esenzione.

Esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq: si fa presente che nel caso in cui il comune abbia previsto, con proprio regolamento, l'esenzione totale, lo stesso non ha titolo al rimborso delle minori entrate. Nel caso in cui, invece, l'ente locale abbia disposto l'esenzione per una frazione superiore ai cinque metri quadrati, ha titolo al rimborso solo per la porzione di superficie eccedente il limite dimensionale di esenzione. Ad esempio, se è stata prevista l'esenzione fino a 7 metri quadrati, per un'insegna di 10 metri quadrati il comune avrà diritto al ristoro per 3 metri quadrati.

In tali casi va barrata la casella SI.

Numero insegne superiori a 5 mq: indicare il numero.

Superficie totale esente: indicare la superficie delle insegne che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.

Importo totale da ristorare: l'importo da inserire è riferito alla fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire è quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione II

Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) *della legge n. 160 del 2019.*

Numero attività esenti: riportare il numero delle attività economiche che godono dell'esenzione.

Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.

Importo *ex* art. 17-*ter*, decreto-legge n. 183/2020 e art. 1, comma 451, legge n. 234/2021: l'importo da inserire è quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire è quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione III

Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019.

Numero attività esenti: riportare il numero delle attività economiche che godono dell'esenzione.

Superficie totale esente: indicare la superficie delle occupazioni che rientrano nella fattispecie oggetto dell'esenzione.

Importo *ex* art. 17-*ter*, decreto-legge n. 183/2020 e art. 1, comma 451, legge n. 234/2021: l'importo da inserire è quello riferito alle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Importo gettito accertato contabilmente per il 2018: l'importo da inserire è quello relativo al gettito della fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando.

Sezione IV

Importo da ristorare

Ammontare delle minori entrate art. 9-*ter* del decreto-legge 137 del 2020 e art. 1, comma 706, della legge n. 234 del 2021: occorre indicare l'importo delle somme relative alle minori entrate dovute ai ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alle citate norme, relative alle fattispecie concernenti le occupazioni di cui alle due sezioni precedenti e alle annualità 2021 e 2022.

Importo netto da ristorare: l'importo da indicare è quello risultante dalla differenza delle somme indicate nelle due sezioni concernenti le occupazioni e l'importo relativo alle minori entrate dovute ai ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 9-*ter* del decreto-legge 137 del 2020 e all'art. 1, comma 706, della legge n. 234 del 2021.

Comune di Classe del comune

SEZIONE I: INSEGNE DI ESERCIZIO

Numero attività esenti
Esenzione disposta con regolamento per le insegne di superficie superiore a 5 mq SI NO
Numero insegne superiori a 5 mq
Superficie totale esente
Importo totale da ristorare
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018*

SEZIONE II. Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lett. a) della legge n. 160 del 2019

Numero attività esenti
Superficie totale esente
Importo ex art. 17-ter, D.L. n. 183/2020 e art. 1, comma 451, L. n. 234/ 2021
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018*

SEZIONE III: Occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019

Numero attività esenti
Superficie totale esente
Importo ex art. 17-ter, D.L. n. 183/2020 e art. 1, comma 451, L. n. 234/ 2021
Importo gettito accertato contabilmente per il 2018*

SEZIONE IV: IMPORTO DA RISTORARE

Ammontare delle minori entrate art. 9-ter del D.L. 137 del 2020 e art. 1, comma 706, della legge n. 234 del 2021
Importo netto da ristorare

* L'importo da inserire è quello relativo al gettito delle fattispecie oggetto della sezione che si sta compilando

22A03679

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 5 maggio 2022.

Modifica del decreto n. 921 del 18 dicembre 2014, concernente «Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia». (Decreto n. 110/2022).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e in particolare l'art. 1, comma 878, il quale prevede: «Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella Provincia di Barletta, Andria e Trani, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione», ed in particolare l'art. 7, recante disposizioni sugli uffici scolastici regionali, che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, su proposta del titolare dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione;

Considerata la necessità di modificare, in attuazione del quadro organizzativo delineato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020, il decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 8, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche per adeguarlo a quanto previsto dalla citata legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera *o)* del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020 l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive e che il predetto art. 1, comma 878, della legge n. 234 del 2021 ha incrementato detta dotazione con un ulteriore posto dirigenziale di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 921 del 18 dicembre 2014 «Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia»;

Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020, dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, diretta a riorganizzare gli uffici I e II - per una diversa ripartizione delle competenze regionali - e gli uffici III e V di ambito territoriale di Bari e Foggia - a seguito dell'istituzione del nuovo ufficio di ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani;

Considerato, infatti, che le istituzioni scolastiche che ricadono nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani sono attualmente gestite in via amministrativa dagli uffici di ambito territoriale di Bari e di Foggia;

Considerato, inoltre, che l'ufficio di ambito territoriale di Bari, con l'istituzione del nuovo ufficio di ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani, registra una consistente riduzione del numero delle istituzioni scolastiche di competenza e può, conseguentemente, assumere talune funzioni trasversali di livello regionale;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione nella riunione dell'11 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia

1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in capo agli uffici scolastici regionali, con particolare riguardo all'art. 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di seguito denominato U.S.R., di livello dirigenziale generale, con sede in Bari, è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero.

2. L'U.S.R. opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla valutazione della performance e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera *o)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020 e dell'art. 1, comma 878, della legge n. 234 del 2021, l'U.S.R. si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'U.S.R. sono individuati nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Organizzazione per funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'U.S.R., salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, si articola per funzioni in due uffici di livello dirigenziale non generale le cui competenze, esercitate a livello regionale, sono di seguito indicate:

Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politiche scolastiche e studentesche - Dirigenti scolastici - Gestione delle risorse finanziarie).

L'Ufficio I esercita tutte le competenze regionali in relazione agli affari generali e gestione del personale dell'amministrazione, politiche scolastiche e studentesche, gestione dei dirigenti scolastici, gestione delle risorse finanziarie ed esercita la funzione vicaria in caso di assenza o impedimento del direttore generale. Tra le precedenti competenze si intendono ricomprese:

affari generali (attività di comunicazione, gestione del sito *web*; statistica; organizzazione logistica e funzionamento della sede della Direzione generale; piano della *performance* - piano della trasparenza e integrità; piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche, innovazione tecnologica, servizi informatici e sistemi informativi; gestione risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo, elaborazione e redazione di accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni con la regione e altri soggetti operanti sul territorio);

gestione dello stato giuridico del personale del comparto Ministeri (attività di formazione del personale del comparto Ministeri; cura delle relazioni sindacali per le materie di competenza, con particolare riguardo al comparto Ministeri; gestione dello stato giuridico del personale dirigenziale di II fascia e ispettivo);

contenzioso e disciplinare (gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'U.S.R.; linee di indirizzo e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali *ratione materiae*; linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti disciplinari di competenza delle articolazioni territoriali. Procedimenti disciplinari a carico del personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'U.S.R. e le sue articolazioni territoriali concernenti l'irrogazione delle sanzioni di maggiore entità. Procedimenti disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'art. 6, comma 4, lettera *o)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166. Cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e del personale amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l'U.S.R. e le sue articolazioni territoriali);

attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali e regionali in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998 (promozione, ricognizione delle esigenze formative e sviluppo della relativa offerta sul territorio; attività connesse alla definizione dei piani di dimensionamento della rete scolastica; monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici);

diritto allo studio (integrazione studenti con disabilità, ospedalizzati ed in assistenza domiciliare; azioni a supporto degli alunni con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri; scuole e sport; associazioni studenti e genitori; contrasto all'abbandono scolastico; orientamento allo studio e professionale; organi collegiali);

educazione alla legalità, progetti rivolti alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

progetti e programmi comunitari (promozione della dimensione europea dell'istruzione, interazione con le politiche europee sulla scuola, promozione e assistenza ai progetti nazionali, europei ed internazionali; supporto organizzativo, amministrativo e consulenza alle istituzioni scolastiche per la gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore dell'istruzione, anche attraverso gli «Sportelli Europa»; vigilanza sulle scuole in tema di utilizzo e gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore dell'istruzione, in coordinamento con le direzioni generali competenti);

gestione dei dirigenti scolastici: reclutamento, stato giuridico, disciplina (reclutamento, organizzazione, gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici; procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile a carico dei dirigenti scolastici della regione; formazione obbligatoria iniziale ed in servizio dei dirigenti scolastici; relazioni sindacali e contrattazioni relative ai dirigenti scolastici);

gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico (supporto alle istituzioni scolastiche in raccordo con la direzione generale competente presso il Ministero per l'assegnazione di fondi alle medesime istituzioni; nomina dei commissari *ad acta*; verifica e vigilanza al fine di rilevare l'efficienza delle istituzioni scolastiche; monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni scolastiche, supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti anche in relazione ai monitoraggi summenzionati; gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per il funzionamento dell'U.S.R., compresi gli uffici di ambito territoriale; contratti per acquisti di beni e servizi; compensi accessori al personale amministrativo a livello regionale e di sede (FRD e straordinario); spese per liti, equo inden-

nizzo, interessi legali e rimborsi (spese missioni, INAIL, ecc.); ufficio del consegnatario ed economato; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ufficio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

attività di gestione del contenzioso e di coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche ed agli uffici per ambito territoriale per le materie di competenza.

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico - Formazione del personale docente, educativo e ATA - Esami e ordinamenti - Istruzione non statale).

L'Ufficio II esercita tutte le competenze regionali in relazione alla gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico, all'attuazione degli ordinamenti, all'istruzione non statale. Tra le precedenti competenze si intendono ricomprese:

gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale scolastico, inclusi dirigenti scolastici e insegnanti di religione cattolica;

formazione obbligatoria iniziale ed in servizio del personale docente, educativo e ATA (abilitazioni all'insegnamento e diploma di specializzazione per i posti di sostegno, conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento, iniziative per la formazione in ingresso e progressione di carriera del personale ATA);

esami e ordinamenti (attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di ordinamenti scolastici; esami di stato di I e di II grado; esami per l'esercizio delle libere professioni; esami di idoneità e integrativi; vigilanza del rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni; verifica e vigilanza sull'efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; supporto ai provvedimenti normativi in tema di istruzione; servizi a supporto dell'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche; analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche; valutazione degli apprendimenti e rilevazioni INVALSI; adempimenti in materia di valutazione di sistema; supporto in materia di politiche formative integrate e rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti locali per il raccordo con il sistema istruzione, formazione professionale e l'integrazione tra i sistemi, con il mondo del lavoro e dell'università; sistema integrato di istruzione e formazione professionale; obbligo di istruzione; percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e percorsi di istruzione, formazione e lavoro; istruzione e formazione tecnica superiore; istruzione degli adulti);

istruzione non statale: linee di indirizzo e istruttoria per il riconoscimento, il mantenimento e la revoca della parità scolastica, nonché per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, nonché in materia di vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; provvedimenti di riconoscimento, mantenimento e revoca della parità; convenzioni con le scuole primarie paritarie della regione; vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla osta per la prosecuzione delle attività;

attività di gestione del contenzioso e di coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche ed agli uffici di ambito territoriale per le materie di competenza.

Art. 3.

Organizzazione per ambiti territoriali degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. L'U.S.R. si articola sul territorio nei seguenti sei uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA);

Ufficio IV (Ambito territoriale di Brindisi);

Ufficio V (Ambito territoriale di Foggia);

Ufficio VI (Ambito territoriale di Lecce);

Ufficio VII (Ambito territoriale di Taranto);

Ufficio VIII (Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani).

2. Gli uffici di cui al comma 1, svolgono, ciascuno nell'ambito territoriale provinciale di propria competenza, le funzioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2020. In particolare, svolgono funzioni relative a:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

3. I medesimi uffici svolgono altresì le seguenti funzioni: gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell'ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico.

4. L'Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA) esercita, altresì, le competenze e attività di livello regionale in relazione alla gestione del personale docente, educativo e ATA. Tra tali competenze e attività si intendono ricomprese: gestione del personale docente, educativo e ATA dell'istruzione statale; reclutamento, con eccezione della gestione delle procedure concorsuali, del personale docente, educativo ed ATA, ivi compreso quello di religione cattolica; gestione delle dotazioni organiche a livello regionale, linee di indirizzo per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le procedure di iscrizione; ripartizione delle dotazioni organiche a livello provinciale; monitoraggio e verifica dello stato degli organici; relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale docente, educativo e ATA; contrattazione sindacale e contratti integrativi regionali per la formazione in servizio del personale docente, educativo e ATA; gestione del contenzioso relativo alle elencate attività. L'Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA), in ragione delle competenze anche di carattere regionale, può essere articolato, in Bari, su due sedi.

Art. 4.

Funzioni tecnico-ispettive

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'U.S.R. investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'U.S.R. medesimo, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2021, con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e da tale data è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 921.

2. La direzione generale competente provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ciascun dirigente continua a svolgere i compiti in base agli incarichi precedentemente assegnati fino al completamento delle procedure di interpello per il conferimento dei nuovi incarichi.

3. L'Ufficio VIII (Ambito territoriale di Barletta-Andria-Trani), in considerazione della presenza di graduatorie del personale scolastico costituite e gestite dall'Ufficio III (Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA) e dell'Ufficio V (Ambito territoriale di Foggia), e della necessità di un graduale passaggio delle competenze, potrà continuare ad avvalersi delle strutture organizzative dei suddetti uffici fino alla nuova costituzione di autonome graduatorie del personale scolastico e comunque non oltre l'anno scolastico 2024/2025.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2022

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1675

22A03711

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2022.

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto in particolare, l'art. 2, della citata legge che prevede che «il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue», tra l'altro, «la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo»;

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 adottato con intesa in Conferenza Stato-regioni in data 6 agosto 2020, che riconosce la salute mentale quale «parte integrante della salute e del benessere» che, «come altri aspetti della salute, può essere influenzata da una serie di determinanti socio-economici che devono essere affrontati attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, trattamento e recupero. I determinanti della salute mentale e dei disturbi mentali comprendono non

solo caratteristiche individuali come la capacità di gestire pensieri, emozioni, comportamenti e interazioni con gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici, politici e ambientali» e sottolinea la «necessità di proteggere e promuovere il benessere mentale di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare, l'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;

Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato, inoltre, che il medesimo comma 4 dispone che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (nel prosieguo CAD);

Visto, in particolare, l'art. 12 del CAD che prevede che «le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

Visto, altresì, il successivo art. 15 che dispone che «le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese»;

Visti, inoltre, gli articoli 68 e 69 del CAD, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437 avente ad oggetto «Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della Carta nazionale dei servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica 20 giugno 2011 avente ad oggetto «Modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella Carta nazionale dei servizi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento della professione di psicologo» ed in particolare l'art. 3 che disciplina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Considerato che risulta necessario pertanto definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione;

Acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito denominato «beneficio») nonché l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Art. 3.

Professionisti

1. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

2. Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico.

3. L'elenco di cui al comma 2 è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

Art. 4.

Contributo e requisiti reddituali

1. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

2. Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Art. 5.

Modalità di richiesta e attribuzione del contributo

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

2. La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di identità elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). È possibile

richiedere il beneficio anche attraverso il *contact center* di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell'INPS.

3. All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS. Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 4.

4. In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:

in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida;

in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

5. Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

6. I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

7. L'assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

8. A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili come definite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

9. L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito a scalare ai sensi del precedente art. 4, commi 1 e 2.

10. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, per i quali sono validi i commi 9 e 10 del presente articolo.

11. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 6.

Autenticazione/registrazione dei professionisti

1. I professionisti di cui al precedente art. 3 si autenticano nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).

2. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Il professionista presente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, è abilitato all'inserimento del proprio IBAN.

Art. 7.

Utilizzo del contributo

1. Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 9 ai fini della prenotazione.

2. Il professionista accede alla piattaforma INPS con le modalità definite nel precedente art. 6 e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica l'ammontare inserendo la data della seduta concordata.

3. INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione di cui al precedente comma 2. Il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

4. Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente.

5. INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.

Art. 8.

Modalità di rimborso del contributo

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia - tabella C decreto-legge n. 228 del 2021».

2. INPS, verificato l'avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla remunerazione delle

prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente decreto. Per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto INPS non è soggetto agli obblighi del sostituto di imposta.

Art. 9.

Monitoraggio

1. A partire dalla data di redazione delle graduatorie regionali e provinciali, INPS invia, entro la fine di ogni mese, al Ministero della salute e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano una relazione contenente, in forma aggregata, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato, il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di età, fascia ISEE e provincia di residenza, per consentire, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il monitoraggio della fruizione del beneficio, a indirizzo pec preventivamente comunicato all'INPS dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle Province di Trento e Bolzano.

Art. 10.

Tutela dei dati personali

1. I trattamenti dei dati necessari all'attuazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali, anche relativi alla salute, saranno trattati, da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per gli aspetti di competenza, esclusivamente per le finalità stabilite dal presente decreto e, nel disciplinare tecnico allegato, parte integrante del presente decreto, sono individuati i tempi di conservazione, le modalità del trattamento e le misure appropriate e specifiche, anche tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di titolari del trattamento, nominano INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al quale vengono altresì affidati i compiti di controllo sull'erogazione del contributo.

3. L'INPS è titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati per le verifiche sull'attribuzione del contributo, nonché dei dati relativi alla residenza per l'individuazione della regione/provincia competente e dei dati di contatto da utilizzare su richiesta dell'interessato.

4. Il CNOP è titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti all'iniziativa.

5. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, con il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'INPS.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 1742

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO
"CONTRIBUTO SESSIONI PSICOTERAPIA"

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per accedere alla richiesta del "Contributo sessioni psicoterapia", presentata in modalità telematica all'INPS ed il dettaglio dei relativi contenuti informativi.
L'articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che: "*tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto*".
In attuazione della citata disposizione è stato predisposto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in fase di definizione.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

a. per "beneficiario", ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
b. per "richiedente", soggetto fisico che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio. Potrebbe essere differente dal beneficiario;
c. per "CNOP", il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;
d. per "professionista", lo specialista regolarmente iscritto nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbia aderito all'iniziativa;
e. per "HUBpnp", il punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche esposto sul portale dell'INPS, tramite cui effettuare la richiesta del beneficio;
f. per "CODICE UNIVOCO", il codice alfanumerico di 12 caratteri associato a ciascun beneficiario, che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare;
g. per "seduta", la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all'iniziativa;
h. per "Centro Elettronico Nazionale" o "CEN", il sistema informatico dell'INPS la cui architettura è basata su due siti in campus (sito primario e sito secondario) in grado di garantire l'erogazione in continuità dei servizi ICT.

3 SOGGETTI

I soggetti coinvolti nell'erogazione della prestazione "Contributo sessioni psicoterapia" sono:

- **INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale**: riceve dal CNOP la lista dei professionisti aderenti all'iniziativa, gestisce il ciclo di vita del beneficio, dalla richiesta alla definizione della graduatoria, remunera i professionisti a fronte delle sessioni erogate, rendiconta al Ministero della salute, alle Regioni e Province Autonome;
- **Ministero della salute**: sovraintende le attività connesse all'intervento normativo, riceve periodicamente una relazione contenente i dati aggregati necessari al monitoraggio del contributo;
- **Regioni/Province autonome**: trasferiscono le risorse a INPS, ricevono periodicamente una relazione contenente dati aggregati necessari al monitoraggio del contributo;
- **CNOP – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi**: fornisce a INPS la lista dei professionisti che aderiscono all'iniziativa nel formato concordato;
- **Cittadini**: soggetti abilitati a presentare la domanda per sé o, sotto specifiche condizioni, per un altro soggetto;
- **Beneficiari**: soggetti in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
- **Professionisti**: specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano aderito all'iniziativa.

4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo di riferimento è quello dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) che gestirà integralmente il processo di gestione del contributo dall'acquisizione della domanda alla remunerazione dei professionisti unitamente alla rendicontazione al Ministero della salute e alle Regioni/Province autonome dei flussi a livello aggregato. Il sistema informativo dell'Istituto, con specifico riferimento a quanto necessario per la gestione del Contributo Sessioni Psicoterapia, si articola in una componente Internet, composta da una *web application* e un DBMS relazionale, per la raccolta della domanda e le successive interazioni con l'utenza esterna, una componente intranet per l'utilizzo da parte degli utenti interni, specificatamente profilati, e dei moduli *software* per le elaborazioni asincrone (*batch*).

4.1 Caratteristiche Infrastrutturali

Il sistema informatico dell'INPS è costituito dal Centro Elettronico Nazionale (CEN), la cui architettura è basata su due siti in campus (sito primario e sito secondario) in grado di garantire l'erogazione in continuità dei servizi ICT attraverso una configurazione di alta affidabilità, che va dal singolo componente fino ad un intero sito. Il Centro elettronico nazionale è localizzato in Roma presso la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII). Le principali tecnologie del Centro Elettronico Nazionale sono:

- sistemi *mainframe* su piattaforma IBM zSeries, per le applicazioni di elaborazione massiva e la gestione delle basi dati istituzionali;
- sistemi *server* su piattaforma MS Windows/Linux (*Server Farm*) per la gestione dei dati e delle applicazioni sulla Intranet e su Internet (portale www.inps.it);
- sistemi *server* Unix per la gestione del personale, la contabilità generale, il *datawarehouse*, la cooperazione applicativa e le applicazioni istituzionali della gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP).

4.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del Contributo Sessioni Psicoterapia, oltre al *data center* del Centro Elettronico Nazionale, l'Istituto ha predisposto un sito remoto (SIRE) per garantire la massima affidabilità e disponibilità dei servizi ICT dell'Istituto in caso di disastro informatico.
La realizzazione del SIRE oltre a proteggere i siti di produzione del Centro Elettronico Nazionale da eventi disastrosi a livello metropolitano (la continuità operativa è già garantita dall'architettura di alta affidabilità in campus del data center) garantendo la salvaguardia del patrimonio dati e applicativo dell'Istituto, consente, con le sue risorse ICT, di concorrere assieme al CEN all'erogazione dei servizi in ottica *cloud*, garantendo la scalabilità delle risorse nel *data center* primario per l'erogazione di altri e nuovi servizi.
Gli *application server* e i DBMS sono distribuiti su 2 *data center* in alta affidabilità ubicati in Roma e replicati in *near real-time* presso il terzo sito di *disaster recovery*.

Le procedure di *backup* che prevedono:

- *backup full* giornaliero degli application *server*;
- *backup full* settimanale del DBMS;
- *backup* differenziale/incrementale del DBMS ad intervalli orari per la minimizzazione del RPO (*Recovery Point Objective*);
- I *backup* sono anch'essi replicati sui 2 siti.

Il *data center* dispone di sistemi per garantire la continuità dell'erogazione dell'alimentazione elettrica sia tramite accumulatori che tramite generatori di emergenza.

4.3 Misure idonee a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati

Per garantire la protezione dei contenuti informativi sono attivate misure tecniche di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Misure di sicurezza fisica:

- accesso al *data center* sorvegliato H24;
- sistemi anti-intrusione;
- sistemi ubicati dentro sale Lampertz ad accesso controllato con porte blindate;
- sistemi di video-sorveglianza, anti-incendio, anti-allagamento e gruppi di continuità.

Sicurezza logica:

- l'accesso ai sistemi e alle procedure è effettuato con credenziali esclusivamente personali (*password* con elevata complessità, scadenza non oltre 3 mesi, blocco delle credenziali dopo n tentativi di accesso con *password* errata, modifica al primo accesso …);
- la rete del *data center* prevede una segmentazione per ambiti di sicurezza differenziata protetti da NGFW (FW, IPS, AV);
- il *patching* dei sistemi è effettuato prevalentemente in modo automatizzato al fine di garantire la rimozione tempestiva delle vulnerabilità;
- i sistemi sono sottoposti a periodiche verifiche di *vulnerability assessment*;
- autenticazione informatica ai servizi Internet tramite SPID, CIE, CNS o PIN INPS, nei casi residuali previsti dall'Istituto;
- utilizzo del protocollo HTTPS con TLS 1.2 o superiore;
- sul DB utilizzo di un sistema che esegue la crittografia e la decrittografia delle operazioni di I/O di file di dati e log in tempo reale. Per la crittografia viene usata una chiave di crittografia del *database* (DEK). Il record di avvio del *database* archivia la chiave per la disponibilità durante il ripristino. La chiave DEK è una chiave simmetrica. È protetta da un certificato archiviato dal *database master* del *server* o da una chiave asimmetrica protetta da un modulo EKM.

Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati.

4.4 Accesso alla banca dati e ai servizi forniti

INPS dispone di un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso. Gli utenti esterni accedono ai servizi dell'Istituto attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta d'identità elettronica, Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione

telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni[1]. Gli utenti interni vengono autenticati attraverso un apposito sistema di *Identity Management* (IDM).

Per le diverse categorie di profili autorizzativi sono previsti i seguenti sistemi di autenticazione

PROFILO	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE
Cittadino	SPID/CIE/CNS
Professionista	SPID/CIE/CNS
Utente INPS[2]	*Identity Management* (IDM)

4.5 Audit log

Le operazioni di trattamento dei dati effettuate dagli utenti che operano tramite le procedure sono registrate in un archivio centralizzato contenente tutti i log di accesso alle banche dati dell'Istituto. In particolare le registrazioni riportano almeno i seguenti dati:

- Data e ora dell'operazione
- Indirizzo IP della postazione dell'utente
- Username
- Profilo di accesso
- Applicazione
- Operazione effettuata attraverso l'applicazione
- Attributi necessari per identificare i soggetti i cui dati sono stati oggetto di trattamento.

a. Cittadino

Vengono riportati di seguito gli attributi identificativi relativi alla classe utente "Cittadino":

- Codice fiscale richiedente
- Identificativo domanda

Gli attributi sopracitati vengono registrati nell'ambito delle seguenti operazioni effettuate dai cittadini:

- Visualizzazione anagrafica
- Visualizzazione ISEE
- Invio domanda
- Visualizzazione domanda
- Visualizzazione Codice Univoco

1 Viene impiegato il PIN INPS nei casi residuali previsti dall'Istituto
2 L'accesso è consentito solo se in possesso di un ruolo specifico assegnato al profilo.

b. Professionista

Vengono riportati di seguito gli attributi identificativi relativi alla classe di utente “Professionista”:

- Codice fiscale professionista
- Codice fiscale cittadino
- Identificativo seduta

Gli attributi sopracitati vengono registrati nell’ambito delle seguenti operazioni effettuate dai professionisti:

- Prenotazione seduta
- Annullamento seduta
- Conferma seduta

c. Utente INPS[3]

Vengono riportati di seguito gli attributi identificativi relativi alla classe di utente INPS:

- Matricola identificativa INPS
- Codice fiscale richiedente
- Identificativo domanda

Gli attributi sopracitati vengono registrati nell’ambito delle seguenti operazioni effettuate dall’operatore INPS[4]:

- Visualizzazione anagrafica
- Visualizzazione ISEE
- Visualizzazione domanda

I log di accesso hanno:

a. caratteristiche di integrità e inalterabilità;
b. protezione contro ogni uso improprio;
c. accessibilità da parte di personale opportunamente incaricato e autorizzato;

3 L’accesso agli operatori INPS sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione Amministrativa INPS competente

4 Le operazioni sono consentite solo se in possesso di un profilo specifico assegnato all’operatore INPS.

d. trattamento in forma anonimizzata mediante aggregazione (possono essere trattati in forma non anonimizzata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati).

4.6 Conservazione dei dati

I dati trattati nel procedimento sono conservati per 10 anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

5 FUNZIONALITÀ DISPONIBILI

I profili autorizzativi identificati nel precedente paragrafo, nell'ambito della prestazione "Contributo sessioni psicoterapia" sono i seguenti:

a. Profilo utente "Cittadino"
b. Profilo utente "Professionista"
c. Profilo utente "INPS"

Di seguito vengono elencate le funzionalità previste per ciascun soggetto.

a. Cittadino

Il cittadino accede alla piattaforma per richiedere il contributo per se stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il beneficio può essere richiesto inoltre per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
L'identità del soggetto che sta operando, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure PIN INPS nei casi residuali previsti dall'Istituto.
Le informazioni relative a residenza e al valore ISEE del soggetto beneficiario sono individuate dagli archivi istituzionali dell'INPS.
Il soggetto che sta operando può scegliere di ricevere eventuali comunicazioni dall'Istituto inerenti al contributo in oggetto ai recapiti telematici già in possesso dell'Istituto o, in alternativa, può indicare altri recapiti (email, PEC, contatto telefonico).
È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il *contact center* di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

Funzionalità a disposizione in fase di domanda per il profilo cittadino:

- Presentazione domanda
- Consultazione dettaglio domanda
- Annullamento domanda

- Consultazione delle ricevute e provvedimenti relativi alla domanda

Funzionalità a disposizione per i soggetti beneficiari del contributo:

- Consultazione elenco professionisti
- Consultazione dettaglio sedute
- Annullamento delle prenotazioni delle sedute

b. Professionista

I professionisti aderenti all'iniziativa, si autenticano nel portale INPS utilizzando la Carta di Identità Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Funzionalità a disposizione in fase di utilizzo del contributo:

- Inserimento IBAN, su cui ricevere la remunerazione delle prestazioni effettuate
- Prenotazione seduta
- Consultazione dettaglio seduta
- Modifica seduta
- Annullamento seduta
- Conferma seduta con inserimento dei dati relativi alla fattura
- Annullamento seduta confermata (prima del rimborso)
- Consultazione dettaglio rimborsi sedute

c. Utente INPS

Funzionalità a disposizione:

- Consultazione dettaglio domanda
- Consultazione delle ricevute e provvedimenti relativi alla domanda
- Consultazione dettaglio seduta
- Consultazione dettaglio rimborsi sedute
- Consultazione reportistica sulla base del ruolo assegnato al profilo autenticato

6 FLUSSI INFORMATIVI E AZIONI PREVISTE

- **Cittadino: presentazione domanda**

  - accede con SPID/CNS/CIE al servizio "Contributo sessioni psicoterapia";
  - presenta la domanda:
    - la Regione o la Provincia autonoma di residenza è determinata automaticamente, in base ai dati presenti nei sistemi istituzionali dell'INPS, se non corretta il cittadino dovrà chiedere, secondo le modalità previste dall'INPS, di aggiornare i propri dati di residenza;
    - il valore dell'ISEE è determinato automaticamente se è presente, nei sistemi istituzionali INPS, una DSU valida, altrimenti il cittadino viene invitato a presentare una dichiarazione DSU valida;
    - se il valore dell'ISEE è minore o uguale a 50.000 euro il cittadino può trasmettere la domanda, altrimenti l'invio non è permesso.

- **CNOP:**

  - trasmette all'Istituto l'elenco degli Psicoterapeuti che aderiscono all'iniziativa: codice fiscale, nome, cognome, posizione dello studio (regione, provincia, comune, indirizzo), contatti (numero telefonico, indirizzo email e/o indirizzo PEC).

- **INPS, alla fine del periodo di presentazione delle domande:**

  - ordina, per ciascuna Regione e per Provincia autonoma di Trento e Bolzano, i soggetti che hanno presentato le domande, entro il periodo prestabilito, in ordine crescente di valore ISEE, dal valore più basso al valore più alto, e a parità di valore di ISEE in ordine cronologico della trasmissione della domanda;
  - determina la graduatoria, accogliendo le istanze, fino a concorrenza del finanziamento assegnato a ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano;
  - rende disponibili al cittadino, le informazioni relative a: accoglimento della domanda, valore del contributo assegnato (determinato in base al valore ISEE), termine entro il quale il contributo dovrà essere consumato e **codice univoco**, che il cittadino dovrà consegnare allo psicoterapeuta in fase di prenotazione o effettuazione di una seduta. A tal fine notifica tramite Posta Elettronica Certificata, sms o mail ordinaria la presenza di dette informazioni relative alla domanda, invitando il cittadino a prenderne visione accedendo all'area riservata del sito messo a disposizione dall'INPS.

- **Cittadino, dopo l'esito di accoglimento:**

  - visualizza, all'interno dell'area riservata del sito messo a disposizione dall'INPS, la rubrica dei professionisti, con l'elenco degli psicoterapeuti che aderiscono all'iniziativa per regione/provincia/comune;
  - conferma la presa visione dell'esito ed il contributo associato da consumare entro 180 giorni dalla definizione della graduatoria;
  - comunica allo psicoterapeuta in fase di prenotazione o effettuazione della seduta, il **codice univoco** assegnato dall'INPS in fase di accoglimento della domanda;
  - fruisce di un numero di sedute per un valore pari al contributo assegnato, ogni seduta non può superare l'importo di 50 euro;
  - può cancellare una prenotazione immessa dallo psicoterapeuta.

- **Psicoterapeuta:**
  - accede con SPID/CNS/CIE al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”;
  - se non presente nell’elenco fornito dal CNOP all’INPS viene dato opportuno avviso a video.
  - Se presente nell’elenco fornito dal CNOP all’INPS:
    - comunica il proprio IBAN;
    - prenota una seduta, inserendo il codice fiscale del cittadino e il relativo codice univoco – determinato e associato al cittadino in fase di accoglimento della domanda – che è stato comunicato dal cittadino al professionista;
    - annulla/modifica una prenotazione precedentemente inserita;
    - conferma una seduta, inserendo la data della seduta, l’importo della seduta (minore o uguale a 50 euro), la data e il numero di fattura; la data della seduta è richiesta a garanzia di trasparenza nei confronti dei beneficiari e di verifica sui tempi entro cui è consentita l’erogazione del beneficio;
    - annulla una seduta confermata (prima del rimborso).

- **INPS, dopo la definizione della graduatoria:**
  - verifica che ogni codice univoco, associato a ciascun cittadino, non superi il valore massimo del contributo assegnato allo stesso cittadino;
  - mette a disposizione di ciascun psicoterapeuta la verifica del residuo associato ad un codice univoco di un cittadino (dovrà digitare manualmente il codice univoco e il codice fiscale del cittadino);
  - gestisce le prenotazioni, consumi e le comunicazioni al professionista e al cittadino
  - rendiconta al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l’andamento dei consumi del contributo;
  - effettua i pagamenti agli psicoterapeuti nel mese successivo a quello di emissione della fattura.

7 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI - TRACCIATI DI SCAMBIO

La trasmissione delle informazioni previste dal processo si suddivide in flussi differenti:

- **flusso inviato a INPS da parte del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)** contenente i dati dei professionisti aderenti l’iniziativa riportati di seguito;
- **flussi periodici di rendicontazione**, contenente dati aggregati, che l’INPS produrrà a beneficio del Ministero della salute e delle Regioni/Province Autonome al fine di consentire un adeguato monitoraggio dell’andamento del contributo. I dati verranno forniti all’interno di classi di aggregazione predefinite, omettendo i valori puntuali di numerosità qualora inferiori a 5, nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati.

La reportistica ai fini del monitoraggio sarà trasmessa al Ministero della salute e alle Regioni/Province autonome tramite Posta Elettronica Certificata.
Le informazioni relative ai professionisti saranno contenute all’interno di un file *excel* protetto da *password*, trasmesso dal CNOP a INPS tramite Posta Elettronica Certificata.
Al fine di garantire le idonee misure di protezione della riservatezza dei dati scambiati, la *password* sarà comunicata attraverso un canale differente.
Eventuali aggiornamenti verranno comunicati con le medesime modalità.

Di seguito viene riportato il tracciato di scambio contenente le informazioni relative ai professionisti.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIO
Codice Fiscale	Codice fiscale del professionista	SI
Nome	Nome del professionista	SI
Cognome	Cognome del professionista	SI
Indirizzo Email	Indirizzo email del professionista	SI
Indirizzo PEC	Indirizzo PEC del professionista	NO
Recapito Telefonico Principale	Recapito telefonico principale del professionista	SI
Recapito Cellulare	Recapito cellulare del professionista	NO
Via/piazza	Via indirizzo studio del professionista	SI
Numero Civico	Numero civico indirizzo studio del professionista	SI
CAP	CAP indirizzo studio del professionista	SI
Comune	Codice Belfiore del Comune indirizzo studio del professionista	SI
Provincia	Provincia indirizzo studio del professionista	SI
Regione	Codice Regione in base alla codifica ISTAT relativo all'indirizzo studio del professionista	SI

22A03765

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 9 maggio 2022.

Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Visto l'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i commi da 2-*bis* a 2-*sexies* così come integrati dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;

Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;

Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2017, n. 244 e recante «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento", la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno più recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2021, n. 56;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 2020 disposta in attuazione dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 115 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata istituita la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e città metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha già individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le città metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'"intesa raggiunta nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fissato la tempistica per le attività riguardanti il programma stesso e le modalità di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono esse-

re assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come di seguito riportato «*a)* il comma 1076 è sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; *b)* il comma 1078 è sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto l'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l'art. 38-*bis*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole dell'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 123, recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2020, n. 224, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente integrate le risorse alle province e città metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro 455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale è stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020 – 2023, assegnato alla Città metropolitana di Roma per le specifiche finalità previste dall'emendamento medesimo, recepito con legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante variazione degli importi di cui alla Missione 23 – Programma 23.2;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi 405 e 406, riporta - 405. «Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.» 406. «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai princìpi ambientali dell'Unione europea»;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Considerato che, dall'avvio del programma straordinario di finanziamenti per la rete viaria secondaria, le regioni risultano per la prima volta beneficiarie di fondi, e che quindi si ritiene di assegnare loro, in sede di prima applicazione, una quota parte di finanziamento eccedente il mero riparto su base chilometrica e pari al 15% dell'intero fondo disponibile;

Considerato che il criterio di ripartizione indicato nel comma 406, per quanto riguarda le province e le città metropolitane, è stato già utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui al decreto ministeriale 49 del 16 febbraio 2018, nonché utilizzato, tenendo conto delle variazioni intervenute con i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che hanno riguardato trasferimenti dei tratti di viabilità dalle regioni allo Stato e viceversa, nei più recenti decreti di ripartizione delle risorse decreto ministeriale 123 del 19 marzo 2020, con raggiunta intesa, rispettivamente, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 – II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020, e decreto ministeriale 224 del 29 maggio 2020 con raggiunta intesa, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8, e registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020;

Considerato che, per quanto riguarda le regioni, il criterio di ripartizione basato sul proporzionamento sulla estesa chilometrica risulta ad oggi il più idoneo;

Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite per i seguenti importi: 100 milioni di euro per l'anno 2022, 110 milioni di euro per l'anno 2023, 160 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, rimandando a successivi decreti la ripartizione delle rimanenti somme di cui all'art. 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerato che Regione Lombardia ritiene più opportuno destinare la quota di propria spettanza in favore delle province e delle città metropolitane del proprio territorio;

Acquisita l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 30 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 1.700 milioni, ripartita in euro 100 milioni per l'anno 2022, euro 110 milioni per l'anno 2023, euro 160 milioni per l'anno 2024, euro 130 milioni per l'anno 2025 e euro 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di città metropolitane.

2. La rimanente parte del fondo istituito con l'art. 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sarà ripartita con ulteriori decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza unificata.

3. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2.

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:

a. Regioni: estesa chilometrica;

b. Province e città metropolitane:

1. Consistenza della rete viaria;

2. Tasso di incidentalità;

3. Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

2. Per il calcolo del piano di riparto delle province e delle città metropolitane a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. Consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. Estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana – peso del 50 per cento;

2. Numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento;

b. incidentalità, peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

1. Numerosità degli incidenti per km di rete stradale;

2. Numerosità dei morti per km di rete stradale;

3. Numerosità dei feriti per km di rete stradale;

c. Vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:

1. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, peso 6 per cento;

2. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.

3. La quota parte destinata a regione Lombardia, pari a 74.337,00 euro, viene ripartita tra le 11 province e città metropolitane del territorio lombardo secondo i criteri di riparto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle regioni, alle province e alle città metropolitane è approvato il piano di riparto di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art. 2, nonché degli indicatori riportati nell'allegato 2.

2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle regioni, alle province ed alle città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, nel rispetto del programma di cui all'art. 5, comma 2, per la manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso; possono, inoltre, includere le seguenti attività:

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilità, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte serventi l'infrastruttura;

d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:

i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;

ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;

iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale;

iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;

v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;

vi. l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione;

vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell'importo finanziato;

viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell'importo finanziato.

2. Le risorse di cui all'art. 1 sono inoltre utilizzabili per interventi su strade in gestione a comuni e comunità montane, secondo un principio di sussidiarietà, qualora:

a) le tratte in oggetto insistano su una linea di continuità territoriale o funzionale di percorso;

b) sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati;

c) rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente destinatario delle risorse (provincia o città metropolitana).

3. Le risorse di cui all'art. 1 possono essere utilizzate anche con riferimento a varianti di percorso, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente decreto e delle misure di cui al successivo comma.

4. I piani di intervento devono tenere in conto dei criteri ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e dei successivi atti delegati.

Art. 5.

Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle regioni, province e città metropolitane dopo l'approvazione del programma ottennale 2022 - 2029 sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, secondo le seguenti modalità:

a) entro il 31 dicembre 2022 l'intera annualità 2022;

b) per le restanti annualità (2023-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, così come desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il trasferimento delle risorse relative è effettuato sulla base del Programma ottennale 2022-2029 che le regioni, le province e le città metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili inderogabilmente

entro il 30 settembre 2022. Il programma ottennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).

3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalità del programma e con la disciplina dettata dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Entro il termine di cui al periodo precedente, i programmi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, e trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di monitoraggio.

4. Il programma di cui ai precedenti commi è sviluppato sulla base:

a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalità e dell'esposizione al rischio idrogeologico;

b) dell'analisi della situazione esistente;

c) della previsione dell'evoluzione.

5. Il programma deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:

a) inizio e fine dell'attività di progettazione;

b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;

c) aggiudicazione dei lavori;

d) inizio e fine dei lavori;

e) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

6. In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara, con la facoltà di rimodularle anche sulle annualità successive. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di realizzazione dei programmi nei limiti del piano di riparto di cui all'allegato 3.

7. Il programma relativo ad ogni annualità contiene l'individuazione di ogni intervento comprensivo del codice CUP valido, le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.

8. Al fine di uniformare le attività ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica sul proprio sito istituzionale il modello delle schede descrittive da utilizzare e rende disponibile l'applicativo da utilizzare per la compilazione delle stesse entro 45 giorni dalla scadenza di cui al comma 2 del presente articolo, comunicando altresì le modalità operative per l'utilizzo dello stesso.

9. L'ultimazione dei lavori va certificata 30 giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma per gli interventi; relativamente all'annualità 2022, tale scadenza è fissata il 31 dicembre 2024.

10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi.

11. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi inseriti nel Programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6.

Criteri generali per adeguare i programmi ai principi ambientali

1. Per ciascun intervento di importo superiore a 5 milioni finanziato dal presente decreto, il soggetto attuatore è tenuto a:

i. quantificare e identificare i rifiuti prodotti, tramite la redazione di un piano di gestione dei rifiuti prodotti sin dalle fasi di cantierizzazione, prevedendo la quota parte da avviare a riciclaggio, conformemente alle normative in materia;

ii. analizzare le possibili interazioni con le matrici acqua e suolo, prevedendo un efficiente sistema di regimentazione delle acque ed evitando la contaminazione dei corpi idrici superficiali, delle falde acquifere e del suolo, anche per le fasi di cantierizzazione, valutando l'applicazione di metodologie operative a basso impatto ambientale, quali, ad esempio, l'utilizzo della tecnologia del fresato a freddo;

iii. per tratte in variante progettate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, verificare la sussistenza di sensibilità territoriali, anche in relazione alle principali direttive europee di riferimento;

iv. prevedere l'inserimento di passaggi faunistici, inferiori o superiori, dimensionati secondo le effettive specie presenti, da realizzare per interventi fuori dai centri abitati e comunque al minimo ogni 2 km per aree boschive o ad orografia collinare;

2. Per gli interventi di cui al comma precedente il Soggetto Attuatore deve inoltre redigere un'Analisi costi - efficacia (ACE), confrontando un certo numero di alternative o soluzioni progettuali, comprendendo al minimo anche la situazione *ex - ante*, dalla quale risulti un evidente beneficio in termini ambientali, secondo quanto specificato nei punti successivi:

i. se l'intervento si rende necessario per snellire i flussi di traffico, l'analisi deve essere condotta sulla base dei costi delle varie alternative e di una correlata misura della variazione assoluta di emissioni di CO2 o di altro parametro ambientale particolarmente sensibile nella zona;

ii. se l'intervento si rende necessario per evitare zone caratterizzate da un conclamato rischio idrogeologico (frane, smontamenti, erosioni al piede di opere d'arte...) o per diminuire vizi costruttivi non altrimenti superabili della sezione viaria, l'analisi deve essere condotta, scegliendo il tracciato normativamente corretto di minore impatto in termini di consumo di nuovo suolo che comunque non comporti aumenti significativi di CO2 o di altro parametro ambientale particolarmente sensibile nella zona.

3. L'arco temporale da prendere a riferimento per le analisi di cui al comma precedente è stabilito in 30 anni, a cui aggiungere il periodo di investimento e di cantierizzazione.

Art. 7.

Revoca delle risorse

1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5, lettera *c)*, di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 8, o di mancata realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole regioni, province o città metropolitane; i soggetti attuatori interessati versano i corrispettivi importi sul pertinente capitolo di entrata dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali dichiarate ai sensi del decreto legislativo 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori; le verifiche sono effettuate dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anche tramite interlocuzioni con i soggetti beneficiari.

3. La verifica del rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5, lettera *c)*, ovvero del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nascenti dall'aggiudicazione dei lavori, è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8, sulla base dei dati provenienti dal sistema SIMOG dell'ANAC.

Art. 8.

Monitoraggio

1. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *k)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio delle attività indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli interventi sono classificati sotto la voce «Programmi straordinari aumento resilienza rete viaria 2022 - 2029».

Art. 9.

Ammissibilità delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1827

ALLEGATO *1*

Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse

Ripartizione del fondo tra Regioni ed Enti Locali
La ripartizione del fondo tra Regioni ed Enti Locali è stata effettuata, d'Intesa con gli stessi, secondo quanto riportato in allegato 3, tabella 3.1; in particolare, alle regioni è destinato il 15% del fondo, mentre agli Enti Locali il rimanente 85%.

Ripartizione del fondo tra Regioni
Tra le regioni la quota parte del fondo è ripartita in modo proporzionale all'estesa gestita da ciascuna di esse; regione Lombardia destina poi la propria parte alle province e città metropolitane lombarde. Pertanto, in allegato 3, tabella 3.2, è riportato il calcolo della ripartizione per regione, mentre in tabella 3.3. la quota parte effettivamente ripartita.

Ripartizione del fondo tra province e le città metropolitane (CM)
Per il calcolo dei criteri di riparto delle risorse sono stati applicati gli analoghi criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018, che di seguito vengono riportati.

Stante la pubblicazione dei DPCM 20 febbraio 2018 "Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria", DPCM 21 Novembre 2019 "Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte" e DPCM 21 Novembre 2019 "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto" che hanno ridefinito la rete stradale di interesse nazionale, operando dei trasferimenti della viabilità dagli enti locali allo Stato e viceversa, sono stati aggiornati, i coefficienti di ripartizione, per la componente relativa alla consistenza della rete viaria rispetto ai valori utilizzati per la ripartizione delle risorse effettuate per il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018.

Si specifica che per esigenza di sintesi nell'allegato 2 l'indicatore riporta solo due cifre decimali mentre ai fini del calcolo del piano di riparto dell'allegato 3 sono state utilizzate tutte le cifre decimali.
Il metodo, peraltro già utilizzato nel DM 123 del 19 marzo 2020 per la ripartizione delle risorse della stessa fonte finanziaria riferite alle annualità dal 2020 al 2024, è stato condiviso con l'Unione delle Province Italiane e con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province e le Città Metropolitane (CM)
L'art. 1, comma 1077, della Legge di Bilancio 2018 definisce i criteri elencati di seguito ai fini del riparto delle risorse:

A. consistenza della rete viaria,
B. tasso di incidentalità,
C. vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I singoli criteri sono espressi in funzione di parametri specifici per ciascuno dei quali sono specificate la fonte dei dati e le modalità di calcolo.

A. **La consistenza della rete viaria** è stata valutata in funzione di tre parametri, pubblicati nel documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018" tabella A1: "Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015" del 20 settembre 2017, predisposto in base al Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard il 20/09/2017:

1. i km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014) **E_{toti}**;
2. i km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) **E_{moni}**;
3. il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015) **VC**.

I dati, indicati al punto 1 e 2, sono stati integrati mediante i certificati del conto consuntivo delle Province e Città Metropolitane (CM) di Sicilia e Sardegna.
L'indicatore che misura l'estensione della rete stradale, misurata in km, in gestione della Provincia e Città Metropolitana i-esima è stato calcolato come una combinazione dei primi due parametri precedenti secondo la formula:

$$I_{RETEi} = E_{toti} + (C_{oeff} * E_{moni})$$

dove **C_{oeff}** è un coefficiente pari a **0,4** per le 3 Province montane (Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno) e **0,2** per tutte le altre Province e CM.
L'indicatore relativo al parametro numero di veicoli circolanti **VC** esprime il diverso utilizzo delle strade e i conseguenti effetti sull'usura e, quindi, sulla manutenzione della rete stradale.

B. Il tasso di incidentalità è stato calcolato in funzione di tre parametri, tratti dal sito dell'ACI sezione "Studi e ricerche / Dati e statistiche / Incidentalità" Incidenti strade provinciali 2015 (*).
In particolare, i tre parametri sono:

1. il numero di incidenti per km di rete **I_{km}**
2. il numero di morti per km di rete **M_{km}**
3. il numero di feriti per km di rete **F_{km}**

L'indicatore della Provincia e Città Metropolitana i-esima è una combinazione dei tre parametri secondo la formula:

$$I_{INCi} = (I_{kmi} * C_{oef1}) + (M_{kmi} * C_{oef2}) + (F_{kmi} * C_{oef3})$$

dove

C_{oef1}	rappresenta il costo generale medio per incidente	€	**10.986 (**)**
C_{oef2}	rappresenta il costo medio umano per decesso	€	**1.503.990 (**)**
C_{oef3}	rappresenta il costo medio umano per ferito	€	**42.219 (**)**

(*) Per la provincia di Cosenza è stato utilizzato il dato dell'estensione chilometrica della rete provinciale pubblicato nel documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018" perché nei dati ACI l'estensione non è dichiarata per 231 strade provinciali su 238.

(**) Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale, approvato con Decreto Dirigenziale del 24/09/2012 n. 189GîTabella 2-5 – Costo medio umano per decesso – Anno 2010 e Tabella 3-5 – Costo medio umano per ferito – Anno 2010 e Tabella 4-3 – Costi Generali per incidente – Anno 2010).

C. La vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico è stata calcolata utilizzando due parametri tratti dal rapporto ISPRA 2015 Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Rapporto n° 233/2015 – Roma Dicembre 2015.

1. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana PAI (elevata e molto elevata) su base provinciale e CM (tabella 5.4 del Rapporto) **P_{frai}**

2. la popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica (Media – P2) su base provinciale e CM (tabella 5.20 del Rapporto) $\mathbf{P_{idri}}$

L'indicatore finale $\mathbf{I_i}$ per la Provincia e Città Metropolitana i-esima, per il riparto delle risorse, è il risultato della combinazione lineare dei diversi criteri ognuno rapportato al totale.

In tabella seguente sono indicati i pesi dei singoli criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore finale $\mathbf{I_i}$.

Criteri	Peso	Parametri e calcolo indicatori	Peso
Consistenza I_{RETE}	78 %	Combinazione pesata dei parametri di estensione chilometrica della rete stradale provinciale: totale (E_{tot}) e in zona montana (E_{mon})	50,0%
		Numero di veicoli circolanti (VC)	28,0%
Incidentalità I_{INC}	10 %	Combinazione pesata dei parametri: numerosità degli incidenti I_{km}, dei morti M_{km} e dei feriti F_{km} per km di rete stradale	10,0%
Vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico I_{VUL}	12 %	Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale P_{fra}	6,0%
		Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale P_{idr}	6,0%

INDICATORE FINALE

L'indicatore finale $\mathbf{I_i}$ per la Provincia e Città Metropolitana i, per il riparto delle risorse, è pari a:

$$I_i = (I_{RETEi}/\Sigma_i I_{RETEi}) * 0{,}50 + (VC_i/\Sigma_i VC_i) * 0{,}28 + (I_{INCi}/\Sigma_i I_{INCi}) * 0{,}10 + (P_{frai}/\Sigma_i P_{frai}) * 0{,}06 + (P_{idri}/\Sigma_i P_{idri}) * 0{,}06$$

Il calcolo degli indicatori è riportato in allegato 2, mentre i finanziamenti per provincia e città metropolitana sono riportati in allegato 3, tabella 3.4.

Quota parte regione Lombardia

La quota parte di regione Lombardia è stata distribuita tra le province utilizzando i criteri sopra indicati, riportando a 100 il valore totale degli indicatori finali di ciascuna provincia e città metropolitana; i risultati sono riportati in allegato 3, tabella 3.5.

Ripartizione territoriale del fondo

In allegato 3, tabella 3.6, sono riportati i valori di ripartizione per regione e territori, anche al fine di rispettare la quota minima per le regioni del Mezzogiorno.

ALLEGATO *2*

PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Provincia	Criterio Peso	Consistenza della rete viaria 78%		Incidentalità 10%	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 78%		Indicatore
	Parametro Peso	*Estensione 50%*	*N° veicoli 28%*		*Frane 6%*	*Alluvioni 6%*	
Alessandria		1,45%	0,80%	0,58%	0,42%	0,22%	1,04%
Asti		0,91%	0,41%	0,39%	0,28%	0,09%	0,63%
Biella		0,56%	0,35%	0,64%	0,11%	0,11%	0,45%
Cuneo		2,66%	1,15%	0,65%	0,88%	0,51%	1,80%
Novara		0,48%	0,65%	0,71%	0,13%	0,12%	0,51%
Torino		2,47%	3,94%	1,30%	2,46%	2,13%	2,74%
Verbano-Cusio-Ossola		0,51%	0,29%	0,50%	2,05%	0,48%	0,54%
Vercelli		0,80%	0,32%	0,49%	0,16%	0,14%	0,55%
Bergamo		0,91%	1,86%	1,83%	0,96%	0,57%	1,25%
Brescia		1,23%	2,14%	2,08%	0,93%	0,81%	1,53%
Como		0,47%	1,06%	2,40%	0,52%	0,19%	0,82%
Cremona		0,63%	0,59%	1,88%	0,00%	0,19%	0,68%
Lecco		0,30%	0,59%	2,52%	0,48%	0,20%	0,61%
Lodi		0,34%	0,36%	1,01%	0,00%	0,09%	0,38%
Mantova		0,83%	0,74%	1,85%	0,00%	0,33%	0,83%
Milano		0,49%	4,89%	3,96%	0,00%	1,55%	2,11%
Monza e della Brianza		0,18%	1,43%	4,63%	0,00%	0,32%	0,97%
Pavia		1,34%	0,93%	0,92%	0,16%	0,12%	1,04%
Sondrio		0,36%	0,33%	0,49%	0,55%	0,15%	0,36%
Varese		0,48%	1,54%	2,28%	0,21%	0,30%	0,93%
Belluno		0,73%	0,36%	1,06%	0,22%	0,00%	0,59%
Padova		0,80%	1,62%	2,34%	0,03%	2,97%	1,27%
Rovigo		0,40%	0,43%	1,20%	0,00%	0,13%	0,45%
Treviso		0,95%	1,53%	2,23%	0,02%	0,62%	1,16%
Venezia		0,71%	1,24%	2,74%	0,00%	2,83%	1,15%
Verona		1,02%	1,64%	1,43%	0,10%	0,63%	1,16%
Vicenza		1,01%	1,54%	2,06%	0,19%	0,62%	1,19%
Genova		0,85%	1,45%	0,34%	5,68%	2,16%	1,33%
Imperia		0,63%	0,43%	0,18%	0,61%	0,51%	0,52%
La Spezia		0,47%	0,38%	0,31%	0,63%	0,81%	0,46%
Savona		0,61%	0,56%	0,60%	0,80%	0,88%	0,62%

PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Provincia	Criterio Peso	Consistenza della rete viaria 78%		Incidentalità 10%	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 78%		Indicatore
	Parametro Peso	*Estensione 50%*	*N° veicoli 28%*		*Frane 6%*	*Alluvioni 6%*	
Bologna		1,02%	1,69%	1,56%	1,29%	9,43%	1,78%
Ferrara		0,62%	0,62%	1,41%	0,00%	6,08%	0,99%
Forlì-Cesena		0,83%	0,74%	0,73%	1,51%	4,31%	1,04%
Modena		0,79%	1,25%	1,29%	1,04%	6,29%	1,31%
Parma		0,99%	0,80%	1,07%	1,27%	2,76%	1,07%
Piacenza		0,80%	0,52%	0,51%	0,66%	2,40%	0,78%
Ravenna		0,62%	0,73%	1,68%	0,20%	5,78%	1,04%
Reggio Emilia		0,78%	0,97%	1,35%	1,00%	7,08%	1,28%
Rimini		0,34%	0,64%	1,07%	0,61%	3,38%	0,70%
Arezzo		1,00%	0,66%	0,66%	0,66%	0,81%	0,84%
Firenze		1,22%	1,99%	1,38%	1,83%	5,85%	1,76%
Grosseto		1,49%	0,43%	0,50%	1,42%	0,26%	1,02%
Livorno		0,40%	0,64%	1,54%	0,25%	0,54%	0,58%
Lucca		0,60%	0,74%	2,43%	2,76%	1,57%	1,01%
Massa-Carrara		0,57%	0,35%	0,25%	1,24%	0,71%	0,53%
Pisa		0,86%	0,77%	1,30%	0,65%	3,61%	1,03%
Pistoia		0,43%	0,50%	2,05%	0,76%	1,70%	0,71%
Prato		0,07%	0,43%	1,50%	0,15%	1,06%	0,38%
Siena		1,36%	0,53%	0,42%	1,39%	0,25%	0,97%
Perugia		2,16%	1,28%	0,50%	0,20%	0,83%	1,55%
Terni		0,71%	0,43%	0,33%	0,15%	0,14%	0,52%
Ancona		0,79%	0,86%	1,32%	1,09%	0,22%	0,84%
Ascoli Piceno		0,83%	0,40%	0,35%	0,23%	0,23%	0,59%
Fermo		0,67%	0,32%	0,79%	0,24%	0,05%	0,52%
Macerata		1,20%	0,61%	0,49%	0,45%	0,06%	0,85%
Pesaro-Urbino		1,11%	0,69%	0,54%	0,47%	0,34%	0,85%
Frosinone		1,35%	0,93%	0,48%	2,99%	0,13%	1,17%
Latina		0,86%	1,03%	1,59%	0,91%	0,14%	0,94%
Rieti		1,03%	0,30%	0,33%	0,11%	0,14%	0,65%
Roma		1,78%	7,41%	2,08%	1,56%	1,68%	3,37%
Viterbo		1,21%	0,62%	0,73%	0,97%	0,04%	0,91%

PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Provincia	Criterio Peso	Consistenza della rete viaria 78%		Incidentalità 10%	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 78%		Indicatore
	Parametro Peso	*Estensione 50%*	*N° veicoli 28%*		*Frane 6%*	*Alluvioni 6%*	
Chieti		1,35%	0,72%	0,27%	2,51%	0,03%	1,06%
L'Aquila		1,55%	0,56%	0,33%	1,85%	0,05%	1,08%
Pescara		0,55%	0,55%	0,58%	0,89%	1,21%	0,61%
Teramo		1,16%	0,57%	0,44%	1,04%	0,24%	0,86%
Campobasso		1,17%	0,41%	0,24%	0,95%	0,03%	0,78%
Isernia		0,77%	0,18%	0,13%	0,69%	0,04%	0,49%
Avellino		1,40%	0,71%	0,27%	3,79%	0,42%	1,18%
Benevento		1,01%	0,49%	0,40%	2,30%	0,08%	0,83%
Caserta		1,14%	1,44%	0,90%	2,73%	0,76%	1,27%
Napoli		0,58%	4,77%	2,18%	8,34%	0,84%	2,40%
Salerno		2,35%	1,86%	1,12%	7,84%	2,06%	2,40%
Bari		1,30%	1,83%	1,98%	0,30%	0,45%	1,41%
Barletta-Andria-Trani		0,47%	0,56%	1,05%	0,47%	0,22%	0,54%
Brindisi		0,72%	0,64%	1,23%	0,11%	0,14%	0,68%
Foggia		2,13%	0,87%	0,47%	2,47%	0,40%	1,53%
Lecce		1,56%	1,35%	1,39%	0,43%	0,48%	1,35%
Taranto		1,01%	0,85%	0,73%	0,13%	0,36%	0,84%
Matera		1,10%	0,33%	0,40%	0,34%	0,03%	0,71%
Potenza		2,28%	0,65%	0,22%	2,46%	0,03%	1,49%
Catanzaro		1,38%	0,61%	0,24%	1,84%	0,28%	1,01%
Cosenza		2,10%	1,23%	0,15%	3,23%	0,37%	1,63%
Crotone		0,66%	0,27%	0,27%	0,43%	0,16%	0,47%
Reggio Calabria		1,39%	0,95%	0,22%	1,37%	0,29%	1,08%
Vibo Valentia		0,71%	0,28%	0,22%	0,37%	0,24%	0,49%

PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Provincia	Criterio Peso	Consistenza della rete viaria 78%		Incidentalità 10%	Vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico 78%		Indicatore
	Parametro Peso	*Estensione 50%*	*N° veicoli 28%*		*Frane 6%*	*Alluvioni 6%*	
Agrigento		0,96%	0,78%	0,21%	0,66%	0,05%	0,76%
Caltanissetta		0,89%	0,43%	0,14%	0,21%	0,00%	0,59%
Catania		1,65%	2,21%	0,69%	0,57%	0,03%	1,55%
Enna		0,84%	0,28%	0,08%	0,26%	0,00%	0,52%
Messina		2,40%	1,17%	0,28%	0,71%	0,09%	1,60%
Palermo		1,79%	2,12%	0,22%	1,40%	0,27%	1,61%
Ragusa		0,40%	0,60%	1,51%	0,34%	0,00%	0,54%
Siracusa		1,19%	0,74%	0,38%	0,10%	0,03%	0,85%
Trapani		1,05%	0,78%	0,58%	0,13%	0,01%	0,81%
Cagliari		0,61%	0,94%	0,57%	0,06%	0,32%	0,65%
Nuoro		1,14%	0,38%	0,39%	0,87%	0,12%	0,77%
Oristano		0,77%	0,27%	0,33%	0,07%	0,27%	0,52%
Sassari		1,85%	0,85%	0,37%	0,77%	0,49%	1,28%
Sud Sardegna		0,52%	0,35%	0,98%	0,28%	0,46%	0,50%
	Totale	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

ALLEGATO 3

TABELLA 3.1: MACRORIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTUATORE

Soggetto attuatore			Finanziamento per aumento della resilienza della rete stradale secondaria- milioni di euro									
Tipo soggetto	Estesa - km	Indice	Totale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
regioni	9.599,800	*15%*	255,000	15,000	16,500	24,000	19,500	45,000	45,000	45,000	45,000
province e c.m.	121.624,000	*85%*	1.445,000	85,000	93,500	136,000	110,500	255,000	255,000	255,000	255,000
Totale	131.223,800	100,00%	1.700,000	100,000	110,000	160,000	130,000	300,000	300,000	300,000	300,000

TABELLA 3.2: CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO "STRADE REGIONALI" SECONDO ESTESA REGIONALE

REGIONE	STRADE REGIONALI			PIANO DI RIPARTO ANNUALE							
	Estesa	Indice	Finanziamento	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Piemonte											
Valle d'Aosta	495,000	5,16%	13.148.711,43	773.453,61	850.798,97	1.237.525,78	1.005.489,70	2.320.360,84	2.320.360,84	2.320.360,84	2.320.360,84
Lombardia (*)	2,800	0,03%	74.376,55	4.375,09	4.812,60	7.000,15	5.687,62	13.125,27	13.125,27	13.125,27	13.125,27
Veneto	621,000	6,47%	16.495.656,16	970.332,72	1.067.365,99	1.552.532,34	1.261.432,53	2.910.998,15	2.910.998,15	2.910.998,15	2.910.998,15
Friuli Venezia Giulia	3.035,000	31,62%	80.618.867,06	4.742.286,30	5.216.514,93	7.587.658,08	6.164.972,19	14.226.858,89	14.226.858,89	14.226.858,89	14.226.858,89
Liguria			-								
Emilia Romagna			-								
Toscana	872,000	9,08%	23.162.982,56	1.362.528,39	1.498.781,22	2.180.045,42	1.771.286,90	4.087.585,16	4.087.585,16	4.087.585,16	4.087.585,16
Umbria	734,000	7,65%	19.497.281,19	1.146.898,89	1.261.588,78	1.835.038,23	1.490.968,56	3.440.696,68	3.440.696,68	3.440.696,68	3.440.696,68
Marche	320,000	3,33%	8.500.177,09	500.010,42	550.011,46	800.016,67	650.013,54	1.500.031,25	1.500.031,25	1.500.031,25	1.500.031,25
Lazio	1.440,000	15,00%	38.250.796,89	2.250.046,88	2.475.051,56	3.600.075,00	2.925.060,94	6.750.140,63	6.750.140,63	6.750.140,63	6.750.140,63
Abruzzo			-								
Molise			-								
Campania	1.600,000	16,67%	42.500.885,44	2.500.052,08	2.750.057,29	4.000.083,34	3.250.067,71	7.500.156,25	7.500.156,25	7.500.156,25	7.500.156,25
Puglia			-								
Basilicata			-								
Calabria			-								
Sicilia	480,000	5,00%	12.750.265,63	750.015,63	825.017,19	1.200.025,00	975.020,31	2.250.046,88	2.250.046,88	2.250.046,88	2.250.046,88
Sardegna											
TOTALE	9.599,800	100,00%	255.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	24.000.000,00	19.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

(*) Regione Lombardia destina la quota di propria septtanza in favore di province e città metropolitane

TABELLA 3.3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO A FAVORE DELLE REGIONI

REGIONE	STRADE REGIONALI			PIANO DI RIPARTO ANNUALE							
	Estesa	Indice	Finanziamento	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Valle d'Aosta	495,000	5,16%	13.148.711,43	773.453,61	850.798,97	1.237.525,78	1.005.489,70	2.320.360,84	2.320.360,84	2.320.360,84	2.320.360,84
Veneto	621,000	6,47%	16.495.656,16	970.332,72	1.067.365,99	1.552.532,34	1.261.432,53	2.910.998,15	2.910.998,15	2.910.998,15	2.910.998,15
Friuli Venezia Giulia	3.035,000	31,62%	80.618.867,06	4.742.286,30	5.216.514,93	7.587.658,08	6.164.972,19	14.226.858,89	14.226.858,89	14.226.858,89	14.226.858,89
Toscana	872,000	9,08%	23.162.982,56	1.362.528,39	1.498.781,22	2.180.045,42	1.771.286,90	4.087.585,16	4.087.585,16	4.087.585,16	4.087.585,16
Umbria	734,000	7,65%	19.497.281,19	1.146.898,89	1.261.588,78	1.835.038,23	1.490.968,56	3.440.696,68	3.440.696,68	3.440.696,68	3.440.696,68
Marche	320,000	3,33%	8.500.177,09	500.010,42	550.011,46	800.016,67	650.013,54	1.500.031,25	1.500.031,25	1.500.031,25	1.500.031,25
Lazio	1.440,000	15,00%	38.250.796,89	2.250.046,88	2.475.051,56	3.600.075,00	2.925.060,94	6.750.140,63	6.750.140,63	6.750.140,63	6.750.140,63
Campania	1.600,000	16,67%	42.500.885,44	2.500.052,08	2.750.057,29	4.000.083,34	3.250.067,71	7.500.156,25	7.500.156,25	7.500.156,25	7.500.156,25
Sicilia	480,000	5,00%	12.750.265,63	750.015,63	825.017,19	1.200.025,00	975.020,31	2.250.046,88	2.250.046,88	2.250.046,88	2.250.046,88

TABELLA 3.4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO A FAVORE DELLE STRADE PROVINCIALI

REGIONE	CODICE	NOME PROVINCIA	Indice	FINANZ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PIEMONTE	001	Torino	2,74%	39.658.437	2.332.849	2.566.134	3.732.559	3.032.704	6.998.548	6.998.548	6.998.548	6.998.548
	002	Vercelli	0,55%	8.017.132	471.596	518.756	754.554	613.075	1.414.788	1.414.788	1.414.788	1.414.788
	003	Novara	0,51%	7.356.326	432.725	475.998	692.360	562.543	1.298.175	1.298.175	1.298.175	1.298.175
	004	Cuneo	1,80%	26.033.582	1.531.387	1.684.526	2.450.220	1.990.803	4.594.162	4.594.162	4.594.162	4.594.162
	005	Asti	0,63%	9.138.195	537.541	591.295	860.065	698.803	1.612.623	1.612.623	1.612.623	1.612.623
	006	Alessandria	1,04%	15.068.923	886.407	975.048	1.418.252	1.152.329	2.659.222	2.659.222	2.659.222	2.659.222
	096	Biella	0,45%	6.537.014	384.530	422.983	615.248	499.889	1.153.591	1.153.591	1.153.591	1.153.591
	103	Verbano-Cusio-Ossola	0,54%	7.810.752	459.456	505.402	735.130	597.293	1.378.368	1.378.368	1.378.368	1.378.368
LOMBARDIA	012	Varese	0,93%	13.388.135	787.537	866.291	1.260.060	1.023.799	2.362.612	2.362.612	2.362.612	2.362.612
	013	Como	0,82%	11.800.108	694.124	763.536	1.110.598	902.361	2.082.372	2.082.372	2.082.372	2.082.372
	014	Sondrio	0,36%	5.250.323	308.843	339.727	494.148	401.495	926.528	926.528	926.528	926.528
	015	Milano	2,11%	30.421.091	1.789.476	1.968.424	2.863.162	2.326.319	5.368.428	5.368.428	5.368.428	5.368.428
	016	Bergamo	1,25%	18.076.715	1.063.336	1.169.670	1.701.338	1.382.337	3.190.009	3.190.009	3.190.009	3.190.009
	017	Brescia	1,53%	22.068.034	1.298.120	1.427.932	2.076.991	1.687.556	3.894.359	3.894.359	3.894.359	3.894.359
	018	Pavia	1,04%	15.005.125	882.654	970.920	1.412.247	1.147.451	2.647.963	2.647.963	2.647.963	2.647.963
	019	Cremona	0,68%	9.775.721	575.042	632.547	920.068	747.555	1.725.127	1.725.127	1.725.127	1.725.127
	020	Mantova	0,83%	11.977.697	704.570	775.027	1.127.313	915.942	2.113.711	2.113.711	2.113.711	2.113.711
	097	Lecco	0,61%	8.803.077	517.828	569.611	828.525	673.176	1.553.484	1.553.484	1.553.484	1.553.484
	098	Lodi	0,38%	5.451.148	320.656	352.721	513.049	416.853	961.967	961.967	961.967	961.967
	108	Monza e della Brianza	0,97%	14.042.309	826.018	908.620	1.321.629	1.073.824	2.478.055	2.478.055	2.478.055	2.478.055
VENETO	023	Verona	1,16%	16.712.537	983.090	1.081.399	1.572.945	1.278.018	2.949.271	2.949.271	2.949.271	2.949.271
	024	Vicenza	1,19%	17.176.726	1.010.396	1.111.435	1.616.633	1.313.514	3.031.187	3.031.187	3.031.187	3.031.187
	025	Belluno	0,59%	8.482.119	498.948	548.843	798.317	648.633	1.496.844	1.496.844	1.496.844	1.496.844
	026	Treviso	1,16%	16.815.659	989.156	1.088.072	1.582.650	1.285.903	2.967.469	2.967.469	2.967.469	2.967.469
	027	Venezia	1,15%	16.557.697	973.982	1.071.380	1.558.371	1.266.177	2.921.947	2.921.947	2.921.947	2.921.947
	028	Padova	1,27%	18.313.089	1.077.241	1.184.965	1.723.585	1.400.413	3.231.722	3.231.722	3.231.722	3.231.722
	029	Rovigo	0,45%	6.459.484	379.970	417.967	607.951	493.961	1.139.909	1.139.909	1.139.909	1.139.909
LIGURIA	008	Imperia	0,52%	7.493.038	440.767	484.844	705.227	572.997	1.322.301	1.322.301	1.322.301	1.322.301
	009	Savona	0,62%	9.012.022	530.119	583.131	848.190	689.155	1.590.357	1.590.357	1.590.357	1.590.357
	010	Genova	1,33%	19.259.749	1.132.926	1.246.219	1.812.682	1.472.804	3.398.779	3.398.779	3.398.779	3.398.779
	011	La Spezia	0,46%	6.652.560	391.327	430.460	626.123	508.725	1.173.981	1.173.981	1.173.981	1.173.981
EMILIA ROMAGNA	033	Piacenza	0,78%	11.272.298	663.076	729.384	1.060.922	861.999	1.989.229	1.989.229	1.989.229	1.989.229
	034	Parma	1,07%	15.429.051	907.591	998.350	1.452.146	1.179.869	2.722.774	2.722.774	2.722.774	2.722.774
	035	Reggio nell'Emilia	1,28%	18.529.154	1.089.950	1.198.945	1.743.920	1.416.935	3.269.851	3.269.851	3.269.851	3.269.851
	036	Modena	1,31%	18.979.821	1.116.460	1.228.106	1.786.336	1.451.398	3.349.380	3.349.380	3.349.380	3.349.380
	037	Bologna	1,78%	25.769.146	1.515.832	1.667.415	2.425.331	1.970.582	4.547.496	4.547.496	4.547.496	4.547.496
	038	Ferrara	0,99%	14.275.095	839.711	923.683	1.343.538	1.091.625	2.519.134	2.519.134	2.519.134	2.519.134
	039	Ravenna	1,04%	15.089.236	887.602	976.362	1.420.163	1.153.883	2.662.806	2.662.806	2.662.806	2.662.806
	040	Forlì-Cesena	1,04%	15.086.811	887.459	976.205	1.419.935	1.153.697	2.662.378	2.662.378	2.662.378	2.662.378
	099	Rimini	0,70%	10.069.723	592.337	651.570	947.739	770.038	1.777.010	1.777.010	1.777.010	1.777.010

TABELLA 3.4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO A FAVORE DELLE STRADE PROVINCIALI

REGIONE	CODICE	NOME PROVINCIA	Indice	FINANZ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOSCANA	045	Massa-Carrara	0,53%	7.630.634	448.861	493.747	718.177	583.519	1.346.582	1.346.582	1.346.582	1.346.582
	046	Lucca	1,01%	14.563.475	856.675	942.343	1.370.680	1.113.678	2.570.025	2.570.025	2.570.025	2.570.025
	047	Pistoia	0,71%	10.218.836	601.108	661.219	961.773	781.440	1.803.324	1.803.324	1.803.324	1.803.324
	048	Firenze	1,76%	25.487.210	1.499.248	1.649.172	2.398.796	1.949.022	4.497.743	4.497.743	4.497.743	4.497.743
	049	Livorno	0,58%	8.419.213	495.248	544.773	792.397	643.822	1.485.744	1.485.744	1.485.744	1.485.744
	050	Pisa	1,03%	14.915.424	877.378	965.116	1.403.805	1.140.591	2.632.134	2.632.134	2.632.134	2.632.134
	051	Arezzo	0,84%	12.114.858	712.639	783.903	1.140.222	926.430	2.137.916	2.137.916	2.137.916	2.137.916
	052	Siena	0,97%	14.021.233	824.778	907.256	1.319.645	1.072.212	2.474.335	2.474.335	2.474.335	2.474.335
	053	Grosseto	1,02%	14.686.907	863.936	950.329	1.382.297	1.123.116	2.591.807	2.591.807	2.591.807	2.591.807
	100	Prato	0,38%	5.419.491	318.794	350.673	510.070	414.432	956.381	956.381	956.381	956.381
UMBRIA	054	Perugia	1,55%	22.417.861	1.318.698	1.450.567	2.109.916	1.714.307	3.956.093	3.956.093	3.956.093	3.956.093
	055	Terni	0,52%	7.580.354	445.903	490.493	713.445	579.674	1.337.710	1.337.710	1.337.710	1.337.710
MARCHE	041	Pesaro e Urbino	0,85%	12.335.214	725.601	798.161	1.160.961	943.281	2.176.803	2.176.803	2.176.803	2.176.803
	042	Ancona	0,84%	12.205.970	717.998	789.798	1.148.797	933.398	2.153.995	2.153.995	2.153.995	2.153.995
	043	Macerata	0,85%	12.289.877	722.934	795.227	1.156.694	939.814	2.168.802	2.168.802	2.168.802	2.168.802
	044	Ascoli Piceno	0,59%	8.510.028	500.590	550.649	800.944	650.767	1.501.770	1.501.770	1.501.770	1.501.770
	109	Fermo	0,52%	7.518.019	442.236	486.460	707.578	574.907	1.326.709	1.326.709	1.326.709	1.326.709
LAZIO	056	Viterbo	0,91%	13.183.286	775.487	853.036	1.240.780	1.008.134	2.326.462	2.326.462	2.326.462	2.326.462
	057	Rieti	0,65%	9.351.785	550.105	605.115	880.168	715.136	1.650.315	1.650.315	1.650.315	1.650.315
	058	Roma	3,37%	48.673.538	2.863.149	3.149.464	4.581.039	3.722.094	8.589.448	8.589.448	8.589.448	8.589.448
	059	Latina	0,94%	13.602.083	800.123	880.135	1.280.196	1.040.159	2.400.368	2.400.368	2.400.368	2.400.368
	060	Frosinone	1,17%	16.942.547	996.620	1.096.282	1.594.593	1.295.607	2.989.861	2.989.861	2.989.861	2.989.861
ABRUZZO	066	L'Aquila	1,08%	15.599.172	917.598	1.009.358	1.468.157	1.192.878	2.752.795	2.752.795	2.752.795	2.752.795
	067	Teramo	0,86%	12.437.052	731.591	804.750	1.170.546	951.069	2.194.774	2.194.774	2.194.774	2.194.774
	068	Pescara	0,61%	8.866.394	521.553	573.708	834.484	678.018	1.564.658	1.564.658	1.564.658	1.564.658
	069	Chieti	1,06%	15.246.017	896.825	986.507	1.434.919	1.165.872	2.690.474	2.690.474	2.690.474	2.690.474
MOLISE	070	Campobasso	0,78%	11.342.382	667.199	733.919	1.067.518	867.359	2.001.597	2.001.597	2.001.597	2.001.597
	094	Isernia	0,49%	7.102.089	417.770	459.547	668.432	543.101	1.253.310	1.253.310	1.253.310	1.253.310
CAMPANIA	061	Caserta	1,27%	18.405.371	1.082.669	1.190.936	1.732.270	1.407.470	3.248.007	3.248.007	3.248.007	3.248.007
	062	Benevento	0,83%	11.953.445	703.144	773.458	1.125.030	914.087	2.109.431	2.109.431	2.109.431	2.109.431
	063	Napoli	2,40%	34.608.304	2.035.783	2.239.361	3.257.252	2.646.517	6.107.348	6.107.348	6.107.348	6.107.348
	064	Avellino	1,18%	17.068.395	1.004.023	1.104.426	1.606.437	1.305.230	3.012.070	3.012.070	3.012.070	3.012.070
	065	Salerno	2,40%	34.720.502	2.042.382	2.246.621	3.267.812	2.655.097	6.127.147	6.127.147	6.127.147	6.127.147
PUGLIA	071	Foggia	1,53%	22.069.026	1.298.178	1.427.996	2.077.085	1.687.631	3.894.534	3.894.534	3.894.534	3.894.534
	072	Bari	1,41%	20.338.535	1.196.384	1.316.023	1.914.215	1.555.300	3.589.153	3.589.153	3.589.153	3.589.153
	073	Taranto	0,84%	12.189.505	717.030	788.733	1.147.248	932.139	2.151.089	2.151.089	2.151.089	2.151.089
	074	Brindisi	0,68%	9.770.621	574.742	632.217	919.588	747.165	1.724.227	1.724.227	1.724.227	1.724.227
	075	Lecce	1,35%	19.496.751	1.146.868	1.261.554	1.834.988	1.490.928	3.440.603	3.440.603	3.440.603	3.440.603
	110	Barletta-Andria-Trani	0,54%	7.784.034	457.884	503.673	732.615	595.250	1.373.653	1.373.653	1.373.653	1.373.653
BASILICATA	076	Potenza	1,49%	21.575.571	1.269.151	1.396.066	2.030.642	1.649.897	3.807.454	3.807.454	3.807.454	3.807.454
	077	Matera	0,71%	10.201.639	600.096	660.106	960.154	780.125	1.800.289	1.800.289	1.800.289	1.800.289
CALABRIA	078	Cosenza	1,63%	23.508.378	1.382.846	1.521.130	2.212.553	1.797.699	4.148.537	4.148.537	4.148.537	4.148.537
	079	Catanzaro	1,01%	14.662.593	862.505	948.756	1.380.009	1.121.257	2.587.516	2.587.516	2.587.516	2.587.516
	080	Reggio di Calabria	1,08%	15.623.966	919.057	1.010.963	1.470.491	1.194.774	2.757.170	2.757.170	2.757.170	2.757.170
	101	Crotone	0,47%	6.809.986	400.587	440.646	640.940	520.764	1.201.762	1.201.762	1.201.762	1.201.762
	102	Vibo Valentia	0,49%	7.089.659	417.039	458.743	667.262	542.150	1.251.116	1.251.116	1.251.116	1.251.116

TABELLA 3.4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO A FAVORE DELLE STRADE PROVINCIALI

REGIONE	CODICE	NOME PROVINCIA	Indice	FINANZ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SICILIA	081	Trapani	0,81%	11.726.317	689.783	758.762	1.103.653	896.718	2.069.350	2.069.350	2.069.350	2.069.350
	082	Palermo	1,61%	23.295.091	1.370.299	1.507.329	2.192.479	1.781.389	4.110.898	4.110.898	4.110.898	4.110.898
	083	Messina	1,60%	23.145.810	1.361.518	1.497.670	2.178.429	1.769.974	4.084.555	4.084.555	4.084.555	4.084.555
	084	Agrigento	0,76%	11.026.341	648.608	713.469	1.037.773	843.191	1.945.825	1.945.825	1.945.825	1.945.825
	085	Caltanissetta	0,59%	8.533.194	501.953	552.148	803.124	652.538	1.505.858	1.505.858	1.505.858	1.505.858
	086	Enna	0,52%	7.514.792	442.047	486.251	707.275	574.661	1.326.140	1.326.140	1.326.140	1.326.140
	087	Catania	1,55%	22.414.853	1.318.521	1.450.373	2.109.633	1.714.077	3.955.562	3.955.562	3.955.562	3.955.562
	088	Ragusa	0,54%	7.790.980	458.293	504.122	733.269	595.781	1.374.879	1.374.879	1.374.879	1.374.879
	089	Siracusa	0,85%	12.229.219	719.366	791.302	1.150.985	935.176	2.158.098	2.158.098	2.158.098	2.158.098
SARDEGNA	090	Sassari	1,28%	18.443.490	1.084.911	1.193.402	1.735.858	1.410.385	3.254.734	3.254.734	3.254.734	3.254.734
	091	Nuoro	0,77%	11.147.156	655.715	721.287	1.049.144	852.430	1.967.145	1.967.145	1.967.145	1.967.145
	092	Cagliari	0,65%	9.384.486	552.029	607.231	883.246	717.637	1.656.086	1.656.086	1.656.086	1.656.086
	095	Oristano	0,52%	7.466.513	439.207	483.127	702.731	570.969	1.317.620	1.317.620	1.317.620	1.317.620
	111	Sud Sardegna	0,50%	7.209.668	424.098	466.508	678.557	551.328	1.272.294	1.272.294	1.272.294	1.272.294
TOTALE			100,00%	1.445.000.000	85.000.000	93.500.000	136.000.000	110.500.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000

TABELLA 3.5 - RIPARTIZIONE TRA LE PROVINCE DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO DESTINATO A REGIONE LOMBARDIA

REGIONE	CODICE	NOME PROVINCIA	Indice	Indice 1	FINANZ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
LOMBARDIA	012	Varese	0,93%	8,06%	5.996,43	352,73	388,00	564,37	458,55	1.058,19	1.058,19	1.058,19	1.058,19
	013	Como	0,82%	7,11%	5.285,16	310,89	341,98	497,43	404,16	932,68	932,68	932,68	932,68
	014	Sondrio	0,36%	3,16%	2.351,57	138,33	152,16	221,32	179,83	414,98	414,98	414,98	414,98
	015	Milano	2,11%	18,32%	13.625,33	801,49	881,64	1.282,38	1.041,94	2.404,47	2.404,47	2.404,47	2.404,47
	016	Bergamo	1,25%	10,89%	8.096,40	476,26	523,88	762,01	619,14	1.428,78	1.428,78	1.428,78	1.428,78
	017	Brescia	1,53%	13,29%	9.884,07	581,42	639,56	930,27	755,84	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25
	018	Pavia	1,04%	9,04%	6.720,66	395,33	434,87	632,53	513,93	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
	019	Cremona	0,68%	5,89%	4.378,46	257,56	283,31	412,09	334,82	772,67	772,67	772,67	772,67
	020	Mantova	0,83%	7,21%	5.364,70	315,57	347,13	504,91	410,24	946,71	946,71	946,71	946,71
	097	Lecco	0,61%	5,30%	3.942,82	231,93	255,12	371,09	301,51	695,79	695,79	695,79	695,79
	098	Lodi	0,38%	3,28%	2.441,52	143,62	157,98	229,79	186,70	430,86	430,86	430,86	430,86
	108	Monza e della Brianza	0,97%	8,46%	6.289,42	369,97	406,96	591,95	480,96	1.109,90	1.109,90	1.109,90	1.109,90
	TOTALE		11,49%	100,00%	74.376,55	4.375,09	4.812,60	7.000,15	5.687,62	13.125,27	13.125,27	13.125,27	13.125,27

TABELLA 3.6: RIPARTIZIONE TERRITORIALE TOTALE DEL FONDO E QUOTE PER TERRITORI

REGIONE	STRADE REGIONALI			STRADE PROVINCIALI		TOTALE RETE VIARIA SECONDARIA			
	Estesa	Indice	Finanziamento	Estesa	Finanziamento	Estesa	Finanziamento		
Piemonte				11.674,000	119.620.362,813	11.674,000	119.620.362,813	683.452.470,316	40,2%
Valle d'Aosta	495,000	5,16%	13.148.711,431			495,000	13.148.711,431		
Lombardia	2,800	0,03%	-	9.089,000	166.133.860,361	9.091,800	166.133.860,361		
Veneto	621,000	6,47%	16.495.656,160	6.734,000	100.517.310,048	7.355,000	117.012.966,207		
Friuli Venezia Giulia	3.035,000	31,62%	80.618.867,060			3.035,000	80.618.867,060		
Liguria			-	2.921,000	42.417.369,488	2.921,000	42.417.369,488		
Emilia Romagna			-	8.320,000	144.500.332,957	8.320,000	144.500.332,957		
Toscana	872,000	9,08%	23.162.982,562	9.851,000	127.477.282,000	10.723,000	150.640.264,562	401.499.081,455	23,6%
Umbria	734,000	7,65%	19.497.281,193	3.504,000	29.998.215,136	4.238,000	49.495.496,329		
Marche	320,000	3,33%	8.500.177,087	5.609,000	52.859.107,743	5.929,000	61.359.284,830		
Lazio	1.440,000	15,00%	38.250.796,892	7.664,000	101.753.238,842	9.104,000	140.004.035,733		
Abruzzo				5.316,000	52.148.635,589	5.316,000	52.148.635,589	615.048.448,229	36,2%
Molise				2.248,000	18.444.471,175	2.248,000	18.444.471,175		
Campania	1.600,000	16,67%	42.500.885,435	7.852,000	116.756.016,944	9.452,000	159.256.902,379		
Puglia				9.256,000	91.648.472,018	9.256,000	91.648.472,018		
Basilicata				4.003,000	31.777.209,250	4.003,000	31.777.209,250		
Calabria				7.572,000	67.694.582,385	7.572,000	67.694.582,385		
Sicilia	480,000	5,00%	12.750.265,631	13.689,000	127.676.596,384	14.169,000	140.426.862,014		
Sardegna				6.321,000	53.651.313,419	6.321,000	53.651.313,419		
TOTALE	9.599,800	100,00%	255.000.000,000	**121.623,000**	**1.445.000.000,000**	**131.222,800**		**1.700.000.000,000**	

22A03703

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2022.

Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità e, in particolare, l'art. 9, recante gli importi minimi coperti dall'assicurazione obbligatoria;

Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante «Modifica della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, punto 5) che, nel novellare il citato art. 9, determina i nuovi importi minimi di copertura dell'assicurazione obbligatoria, che saranno riesaminati dalla Commissione, ogni cinque anni, a decorrere dal 22 dicembre 2021;

Visto l'art. 128, comma 1, del predetto codice, che determina gli importi minimi per la stipula dei contratti per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Viste in particolare, le lettere *a)* e *b)* al comma 1 del citato art. 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo cui ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati;

Vista la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10 maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 9 giugno 2017, con cui sono stati adeguati, con decorrenza 11 giugno 2017, gli importi minimi recati dal citato art. 128 del codice, ai valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

Vista la lettera b-*bis*) del comma 1, del citato art. 128, secondo cui per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'art. 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è fissato un importo minimo di copertura pari ad euro 15.000.000,00 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e ad euro 1.000.000,00 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;

Visto l'art. 1, comma 29, della legge 4 agosto 2017, n. 124, secondo cui i massimali di cui all'art. 128, comma 1, lettera b-*bis*), sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, ovvero dal 1° gennaio 2018;

Vista la comunicazione della Commissione COM (2021/C 423/11), del 19 ottobre 2021 che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri;

Considerato che gli importi determinati dalla citata comunicazione del 19 ottobre 2021 risultano identici ai nuovi importi previsti dalla direttiva (UE) 2021/2118, che modifica l'art. 9 della direttiva 2009/103/CE;

Ritenuto di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato art. 128, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice, ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.450.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.300.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

Considerato che gli importi di cui alla lettera b-*bis*), del comma 1, art. 128, come adeguati a decorrere dal 1° gennaio 2018, risultano già superiori agli importi minimi rivisti dalla citata comunicazione del 19 ottobre 2021 e, pertanto, non necessitano di ulteriori variazioni in aumento;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente il controllo preventivo di legittimità;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori:

euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera *a)*;

euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera *b)*.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 747

22A03766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 giugno 2022.

Ridefinizione del prezzo *ex-factory* del medicinale per uso umano «Dogetic». (Determina n. 462/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 671/2021 del 10 giugno 2021, con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Dogetic» (fentanil), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 148 del 23 giugno 2021;

Vista la determina AIFA n. 241/2022 del 24 marzo 2022 con cui è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Dogetic» (fentanil), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 84 del 9 aprile 2022;

Considerata sentenza del TAR per il Lazio, sez. III, n. 7038 del 30 maggio 2022, avente ad oggetto il ricorso della ditta Sandoz S.p.a. finalizzato all'annullamento della determina AIFA 241/2022 del 24 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 84 del 9 aprile 2022, e della determina AIFA n. 671/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 148 del 23 giugno 2021, nella parte in cui ha stabilito il prezzo *ex factory* delle confezioni del farmaco;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex-factory

Il prezzo *ex-factory* del medicinale DOGETIC (fentanil) è ridefinito come segue.

Confezioni:

«600 microgrammi compresse sublinguali» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/Al/PVC - A.I.C. n. 048270110 (in base 10);

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 35,75

«800 microgrammi compresse sublinguali» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PA/Al/PVC - A.I.C. n. 048270134 (in base 10);

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 35,75;

«100 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270019 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35,75;

«200 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270033 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35,75;

«300 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270058 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35,75;

«400 microgrammi compresse sublinguali» 10 compresse in blister PA/AL/PVC - A.I.C. n. 048270072 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 35,75.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03714

DETERMINA 20 giugno 2022.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Lynparza» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 466/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2020 con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la rimborsabilità dell'estensione dell'indicazione terapeutica relativa alla procedura EMEA/H/C/003726/II/0033 del medicinale «Lynparza» (olaparib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale LYNPARZA (olaparib):

«Adenocarcinoma del pancreas

"Lynparza" è indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas e con mutazioni nella linea germinale di BRCA1/2 che non hanno avuto una progressione di malattia dopo un minimo di sedici settimane di trattamento a base di platino in un regime chemioterapico di prima linea.»;

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03715

DETERMINA 20 giugno 2022.

Sostituzione dell'allegato alla determina n. 412/2022 del 23 maggio 2022, relativa al medicinale per uso umano «Recarbrio». (Determina n. 469/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 412/2022 del 23 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RECARBRIO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2022;

Considerato che occorre sostituire l'allegato alla determina suddetta, per erronea descrizione della confezione del medicinale sotto la voce «Specialità»;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 412/2022 del 23 maggio 2022

È sostituito l'allegato alla determina AIFA n. 412/2022 del 23 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RECARBRIO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2022;

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale RECARBRIO (imipenem-cilastatina/relebactam)

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa Richiedente: ______________________________ **Data**: ____ / ____ / _____

Paziente (nome, cognome):______________________________

Data di nascita: ____ / ____ / _____ Sesso: F☐ M☐

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ______________________________

La rimborsabilità è limitata al trattamento di pazienti adulti ricoverati con infezioni, incluse HAP/VAP e batteriemie associate, causate da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate o con infezioni invasive ad eziologia fortemente sospetta da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi.

Diagnosi	
• *Infezioni gravi causate da batteri Gram-negativi con resistenza ai carbapenemi documentata dall'antibiogramma in assenza di altre opzioni terapeutiche*	☐
• *Infezioni gravi/invasive con resistenza ai carbapenemi fortemente sospetta in caso di almeno una delle seguenti condizioni:*	☐
o *documentata colonizzazione da Gram-negativi con resistenza ai carbapenemi*	☐
o *documentata endemia da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi nell'U.O. richiedente*	☐
*In caso di infezione documentata indicare l'agente eziologico:*______________________________	

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	**Specialità**	**Dose**	**Durata prevista (cfr. RCP)**
Recarbrio	500 mg/500 mg/250 mg polvere per soluzione per infusione	500 mg/500 mg/250 mg ogni 6 ore [1]	In base alla sede dell'infezione [2]

[1] Per pazienti con una clearance della creatinina (CrCl) da ≥ 90 a < 150 mL/min calcolata utilizzando la formula di Cockcroft-Gault.
[2]Ad esempio, per le infezioni complicate del tratto urinario (cUTI), compresa la pielonefrite e per le infezioni intra-addominali complicate (cIAI) la durata raccomandata del trattamento è da 5 a 10 giorni; il trattamento può proseguire fino a 14 giorni. Per la polmonite acquisita in ospedale/polmonite associata a ventilazione meccanica (HAP/VAP) la durata raccomandata del trattamento è da 7 a 14 giorni.
Sono previsti aggiustamenti di dose in relazione della funzionalità renale (cfr. RCP del prodotto)

Nome e cognome del Medico*: ______________________________

Recapiti del Medico*: ______________________________

** La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

22A03716

DETERMINA 20 giugno 2022.

Rettifica della determina n. 355/2022 del 9 maggio 2022, relativa al medicinale per uso umano «Ilaris». (Determina n. 470/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 355/2022 del 9 maggio 2022, concernente «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale «Ilaris», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2022;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per mancata indicazione delle schede di prescrizione in allegato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 355/2022 del 9 maggio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 355/2022 del 9 maggio 2022, concernente «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ILARIS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 122 del 26 maggio 2022.

Laddove è scritto:

«Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per le indicazioni: artrite idiopatica giovanile sistemica in fase attiva, malattia di Still dell'adulto e sindromi da febbre periodica»

leggasi:

«Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per le indicazioni: artrite idiopatica giovanile sistemica in fase attiva, malattia di Still dell'adulto e sindromi da febbre periodica, come da Allegato 1 e Allegato 2 alla presente determina, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DI ILARIS (CANAKINUMAB)

PER LE SINDROMI DA FEBBRE PERIODICA AUTOINFIAMMATORIA (TRAPS, MKD, FMF)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, pediatra e immunologo *operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale*

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ________________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) _______________________________________

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________ altezza (cm) _________

Comune di nascita _____________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _________________________________ Tel. _________________

Regione _____________________ ASL di residenza ___________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ______________________________________

Indicazione rimborsata SSN

Ilaris è rimborsato per il trattamento delle seguenti sindromi da febbre periodica autoinfiammatoria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età:

- Sindrome periodica associata al recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAPS) .

Ilaris è rimborsato per il trattamento della sindrome periodica associata al recettore del fattore di necrosi tumorale (TNF) (TRAPS).

- Sindrome da iperimmunoglobulinemia D (HIDS)/deficit di mevalonato chinasi (MKD) .

Ilaris è rimborsato per il trattamento della sindrome da iperimmunoglobulinemia D (HDS)/deficit di mevalonato chinasi (MKD).

- Febbre Mediterranea Familiare (FMF)

Ilaris è rimborsato per il trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF), anche in associazione con colchicina, se appropriato, **limitatamente ai pazienti che non abbiano risposto alla colchicina.**

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)

Inoltre, in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Età≥ 2 anni

Diagnosi accertata di TRAPS/HIDS/MKD/FMF

Il paziente non ha infezioni gravi in fase attiva

Solo per FMF

Fallimento al trattamento con la colchicina, specificando tra le seguenti opzioni la causa dell'interruzione:

- o mancata/inadeguata risposta
- o sospensione per intolleranza/eventi avversi

Prescrizione

La dose iniziale raccomandata di Ilaris in pazienti con TRAPS, HIDS/MKD e FMF è:
- 150 mg per pazienti con peso corporeo >40 kg
- 2 mg/kg per pazienti con peso corporeo ≥7.5 e ≤40 kg

Questa viene somministrata ogni quattro settimane in dose singola mediante iniezione sottocutanea.
Se dopo 7 giorni dall'inizio del trattamento non si raggiunge una risposta clinica soddisfacente, si può prendere in considerazione una seconda dose di Ilaris da 150 mg o 2 mg/kg. Se in seguito si raggiunge una risposta completa al trattamento, si deve mantenere il regime di dosaggio intensificato di 300 mg (o 4 mg/kg per i pazienti con peso ≤40 kg) ogni 4 settimane

dose di carico

☐ 150 mg per pazienti con peso corporeo >40 kg

☐ 2 mg/kg per pazienti con peso corporeo ≥7.5 e ≤40 kg

dose mantenimento

☐ 150 mg ogni 4 settimane per pazienti con peso corporeo >40 kg

☐ 2 mg/kg ogni 4 settimane per pazienti con peso corporeo ≥7.5 e ≤40 kg

☐ 300 mg ogni 4 settimane per pazienti con peso corporeo >40 kg

☐ 4 mg/kg ogni 4 settimane per i pazienti con peso ≥7.5 e ≤40 kg

Specificare se si tratta di:

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione di terapia*

* La scheda di prescrizione potrà essere rinnovata a giudizio del medico specialista prescrittore

Come da RCP in caso di mancata risposta dopo 6 cicli (1 ciclo corrisponde a 4 settimane) deve essere considerata la sospensione del trattamento.

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)

La prescrizione ed il monitoraggio di sicurezza devono essere effettuati in accordo con il relativo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La validità massima della scheda di prescrizione è di 12 mesi

Data__________________

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

____

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DI ILARIS (CANAKINUMAB)

PER LA MALATTIA DI STILL DELL'ADULTO (AOSD) e ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE SISTEMICA IN FASE ATTIVA (SJIA)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, pediatra e immunologo *operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale*

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ________________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________ altezza (cm) _________

Comune di nascita ______________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ______________________________ Tel. ________________

Regione ____________________ ASL di residenza ________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ______________________________

Indicazione rimborsata dal SSN

ILARIS è indicato per il trattamento della malattia di Still in fase attiva compresa la malattia di Still dell'adulto (AOSD) e dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (SJIA) in pazienti a partire dai 2 anni di età che hanno risposto in modo non adeguato alla precedente terapia con farmaci anti infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici. Ilaris può essere somministrato come monoterapia o in associazione a metotressato.

La prescrizione di Ilaris® a carico del SSN deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), solo se rispondente a tutte le seguenti condizioni:

DAS28-PCR ≥ 3.2

Precedenti trattamenti con FANS e corticosteroidi

Il paziente non ha infezioni gravi in fase attiva

La dose raccomandata di canakinumab per pazienti con malattia di Still, di peso corporeo ≥7,5kg, è 4mg/kg (fino ad un massimo di 300mg), somministrata ogni quattro settimane mediante iniezione sottocutanea. In pazienti senza miglioramento clinico, la continuazione del trattamento con canakinumab deve essere riconsiderata dal medico

Rivalutazione obbligatoria dopo il terzo ciclo (1 ciclo corrisponde a 4 settimane).

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)

Specificare se si tratta di:

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione di terapia*

* La scheda di prescrizione potrà essere rinnovata a giudizio del medico specialista prescrittore

La prescrizione ed il monitoraggio di sicurezza devono essere effettuati in accordo con il relativo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La validità massima della scheda di prescrizione è di 12 mesi

Data__________________

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

____

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)

22A03717

DETERMINA 20 giugno 2022.

Rettifica della determina n. 429/2022 del 30 maggio 2022, relativa al medicinale per uso umano «Zebinix». (Determina n. 491/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 429/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ZEBINIX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2022;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, in quanto non è stato indicato che il piano terapeutico per le indicazioni pediatriche doveva essere allegato all'atto sopra indicato.

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 429/2022 del 30 maggio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 429/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ZEBINIX», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2022:

laddove è scritto:

«Per l'indicazione terapeutica "Terapia aggiuntiva negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai sei anni con crisi epilettiche a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria": prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.»

leggasi:

«Per l'indicazione terapeutica "Terapia aggiuntiva negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai sei anni con crisi epilettiche a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria": prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.»

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI ESLICARBAZEPINA ACETATO IN TERAPIA AGGIUNTIVA NEL TRATTAMENTO DELLE CRISI EPILETTICHE AD ESORDIO PARZIALE CON O SENZA GENERALIZZAZIONE SECONDARIA NEI BAMBINI, NEGLI ADOLESCENTI E NEGLI ADULTI CON EPILESSIA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti neurologi e neuropsichiatri infantili.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. _______________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ ___________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.___________________________

ASL di residenza________________ Regione ____________________ Prov.________________

Medico di Medicina Generale _________________________________ recapito Tel. ________________

Indicazione autorizzata in terapia aggiuntiva:
Eslicarbazepina acetato è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai 6 anni con crisi epilettiche a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria.

Indicazione rimborsata SSN in terapia aggiuntiva:
Eslicarbazepina acetato è indicato in terapia aggiuntiva negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai 6 anni con crisi epilettiche a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria, in cui:

- altri medicinali anti-epilettici si sono rivelati inadeguati o non sono stati tollerati,
- non in trattamento concomitante con carbossamidi (carbamazepina, oxcarbazepina e rufinamide)

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità in terapia aggiuntiva

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:

Al paziente è stata diagnosticata epilessia con crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria, e presenta tutte le seguenti condizioni:

1. Ha un’età superiore a 6 anni e presenta crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria ed è attualmente già in trattamento con almeno un farmaco antiepilettico.

2. Altri medicinali antiepilettici si sono rivelati inadeguati o non sono stati tollerati.

3. Non è in trattamento concomitante con carbossamidi (carbamazepina, oxcarbazepina e rufinamide)

Precedenti terapie effettuate:

Principio attivo:_________________________________ Motivo sospensione: ☐ risposta insufficiente ☐ intolleranza

Principio attivo:_________________________________ Motivo sospensione: ☐ risposta insufficiente ☐ intolleranza

La prescrizione di *eslicarbazepina acetato* deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Attenzione:
- Se il paziente è di ceppo ancestrale europeo o giapponese ed è positivo per l'allele HLA-B*3101 è a maggior rischio di reazioni di ipersensibilità;
- Se il paziente è di ceppo ancestrale asiatico di origine cinese Han, tailandese, malese o filippina ed è positivo per l'allele HLA-B*1502 è a maggior rischio di reazioni di ipersensibilità.

Prescrizione:

Per la Posologia e modalità di somministrazione si rimanda all'RCP

□ **Prima prescrizione**	**Prosecuzione terapia:** **con modifiche** □	 **senza modifiche** □
Farmaco	**Posologia**	**Durata**
Eslicarbazepina acetato 200 mg compresse		
Eslicarbazepina acetato 800 mg compresse		

La validità del Piano terapeutico è al massimo di 6 mesi.

Data____________________

Timbro e firma del medico prescrittore

22A03718

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 25 maggio 2022.

Approvazione del rendiconto finanziario dell'esercizio 2021. (Delibera n. 259/2022).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture …»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, a carico del mercato di competenza, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N. AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'am-

montare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Vista la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento del 9 gennaio 2019 «Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.» e le successive modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018 «Integrazione della delibera 359 del 29 marzo 2017 - esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'art. 65 ha previsto l'esonero dal versamento della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, ai sensi del citato l'art. 1, comma 65 e comma 67, della legge n. 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020 e autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019 per la copertura delle minori entrate;

Vista la delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021»;

Visto l'art. 1, lettera *c)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), da ultimo modificato ad opera dell'art. 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», successivamente convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale stabilisce che determinati soggetti, tra cui anche le Autorità indipendenti, «… non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Visto l'art. 49, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, il quale autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica» e i successivi decreti attuativi;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità, approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

Visto il «Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione», approvato con delibera consiliare n. 540 del 7 luglio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, il quale all'art. 60 stabilisce che «A decorrere da tale data cessano di avere efficacia il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 e il «Regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza» del 20 settembre 2011, ad eccezione delle disposizione contenute, rispettivamente, negli articoli da 23 a 29 e negli articoli 14, 16, 18 e 19 che restano in vigore fino all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021»;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2021, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1122 del 29 dicembre 2020;

Visto il rendiconto finanziario relativo all'anno 2020, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 382 del 27 aprile 2021;

Vista la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 306 del 13 aprile 2021;

Vista la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 603 del 28 luglio 2021;

Vista la terza variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 648 del 22 settembre 2021;

Vista la quarta variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 750 del 17 novembre 2021;

Vista la quinta variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 829 del 21 dicembre 2021;

Visto il verbale n. 43 dell'adunanza del 21 dicembre 2021, con il quale il Consiglio dell'Autorità, al punto 23 «Approvazione del bilancio di previsione 2022», ha deliberato che «l'avanzo di amministrazione dovrà essere utilizzato sia per gli ingenti investimenti informatici che dovranno essere effettuati, anche per garantire nuovi servizi alla SA e agli OE, sia per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Autorità, garantendo nel tempo un risparmio sugli oneri di locazione»;

Visto il verbale n. 15 dell'adunanza del 27 aprile 2022, con il quale il Consiglio dell'Autorità, al punto 18 «Consuntivo finanziario/economico/patrimoniale esercizio 2021», ha deliberato che «…non essendo ancora pervenuto il parere del Collegio dei revisori dei conti, rinvia l'approvazione alla seduta immediatamente successiva a quando perverrà il suddetto parere»;

Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dall'Ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e contabilità:

il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2021», comprensivo della situazione amministrativa;

la «Relazione illustrativa sulla gestione 2021», comprensivo del «Conto economico» e dello «Stato patrimoniale»;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale n. 8 del 18 maggio 2022;

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'adunanza del 25 maggio 2022;

Delibera:

Sono approvati il «Rendiconto finanziario per l'esercizio 2021» e la «Relazione illustrativa sulla gestione 2021» con i prospetti richiamati nelle premesse, nei testi allegati alla presente delibera, della quale costituiscono parte integrante.

Il Presidente: BUSIA

p. Il segretario: ANGELUCCI

ALLEGATO

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 1
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Avanzo di amministrazione	9.227.855,00	803.606,00	6.443.494,00	3.587.967,00					
	FONDO DI CASSA									
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.01.01.99.001	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	Totale P.F. 1.01.01.99.001	44.035.000,00	6.010.000,00	0,00	50.045.000,00	43.224.990,91	8.068.425,58	51.293.416,49	1.248.416,49	
2.01.01.01.001	Contributo ordinario a carico dello Stato									
	Totale P.F. 2.01.01.01.001	4.268.826,00	1.000.000,00	0,00	5.268.826,00	5.268.826,00	0,00	5.268.826,00	0,00	
2.01.05.01.999	Entrate derivanti da progetti comunitari									
	Totale P.F. 2.01.05.01.999	2.814.000,00	0,00	0,00	2.814.000,00	464.807,69	1.343.195,29	1.808.002,98		1.005.997,02
3.01.02.01.029	Proventi da terzi per servizi a pagamento									
	Totale P.F. 3.01.02.01.029	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.680,60	0,00	2.680,60		3.319,40
3.02.01.01.001	Entrate da sanzioni (art. 19, comma 6, d.l. 90/2014)									

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 1
Parte B

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							145.897.695,03				
1											
1.01.01.99.001											
T P.F. 1.01.01.99.001	1.745.193,09	1.487.374,81	257.818,28	1.745.193,09	0,00		51.790.193,09	44.712.365,72		7.077.827,37	8.326.243,86
2.01.01.01.001											
T P.F. 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.268.826,00	5.268.826,00	0,00		0,00
2.01.05.01.999											
T P.F. 2.01.05.01.999	161.189,70	161.189,70	0,00	161.189,70	0,00		2.975.189,70	625.997,39		2.349.192,31	1.343.195,29
3.01.02.01.029											
T P.F. 3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	2.680,60		3.319,40	0,00
3.02.01.01.001											

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 2
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 3.02.01.01.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.500,00	20.900,00	28.400,00		11.600,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi (da BKI)									
	Totale P.F. 3.03.03.03.001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	722,41	722,41		577,59
3.03.03.99.999	Interessi attivi (da deposito cauzionale)									
	Totale P.F. 3.03.03.99.999	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	416,38	0,00	416,38		6.583,62
3.05.02.01.001	Rimborso oneri personale di ruolo comandato									
	Totale P.F. 3.05.02.01.001	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	35.437,83	0,00	35.437,83		101.562,17
3.05.02.03.001	Trasferimento da altre Autorità									
	Totale P.F. 3.05.02.03.001	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	6.380.000,00	0,00	6.380.000,00	4.410.000,00	
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	Totale P.F. 3.05.02.03.002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 2
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 3.02.01.01.001	103.660,60	9.497,26	87.760,78	97.258,04		6.402,56	143.660,60	16.997,26		126.663,34	108.660,78
3.03.03.03.001											
T P.F. 3.03.03.03.001	864,09	864,09	0,00	864,09	0,00		2.164,09	864,09		1.300,00	722,41
3.03.03.99.999											
T P.F. 3.03.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	416,38		6.583,62	0,00
3.05.02.01.001											
T P.F. 3.05.02.01.001	154.744,05	154.744,05	0,00	154.744,05	0,00		291.744,05	190.181,88		101.562,17	0,00
3.05.02.03.001											
T P.F. 3.05.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.970.000,00	6.380.000,00	4.410.000,00		0,00
3.05.02.03.002											
T P.F. 3.05.02.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 3
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	Totale P.F. 3.05.02.03.003	2.817.020,00	1.207.558,00	0,00	4.024.578,00	2.488.936,32	0,00	2.488.936,32		1.535.641,68
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	Totale P.F. 3.05.02.03.004	55.000,00	205.000,00	0,00	260.000,00	188.306,61	0,00	188.306,61		71.693,39
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									
	Totale P.F. 3.05.02.03.005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.884,51	0,00	18.884,51	8.884,51	
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo									
	Totale P.F. 3.05.02.03.008	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Totale Titolo 1	56.166.146,00	8.422.558,00	0,00	64.588.704,00	58.080.786,85	9.433.243,28	67.514.030,13	2.925.326,13	

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 3
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.05.02.03.003											
T P.F. 3.05.02.03.003	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00		4.568.578,00	2.488.936,32		2.079.641,68	544.000,00
3.05.02.03.004											
T P.F. 3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	188.306,61		71.693,39	0,00
3.05.02.03.005											
T P.F. 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	18.884,51	8.884,51		0,00
3.05.02.03.008											
T P.F. 3.05.02.03.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
T Titolo 0.00.00.00.001	2.709.651,53	1.813.669,91	889.579,06	2.703.248,97		6.402,56	67.298.355,53	59.894.456,76		7.403.898,77	10.322.822,34

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 4
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3	TITOLO III - Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01.01.02.001	TITOLO III - Entrate per conto terzi e partite di giro									
	Totale P.F. 9.01.01.02.001	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.796.858,62	0,00	2.796.858,62		703.141,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su emolumenti al personale									
	Totale P.F. 9.01.02.01.001	10.456.000,00	129.038,00	0,00	10.585.038,00	8.762.200,01	0,00	8.762.200,01		1.822.837,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale									
	Totale P.F. 9.01.02.02.001	2.545.000,00	29.921,00	0,00	2.574.921,00	2.542.814,85	0,00	2.542.814,85		32.106,15
9.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale									
	Totale P.F. 9.01.02.99.999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	277.340,08	0,00	277.340,08		172.659,92
9.01.03.01.001	Ritenute erariali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 4
Parte B

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3											
9.01.01.02.001											
T P.F. 9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500.000,00	2.796.858,62		703.141,38	0,00
9.01.02.01.001											
T P.F. 9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.585.038,00	8.762.200,01		1.822.837,99	0,00
9.01.02.02.001											
T P.F. 9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.574.921,00	2.542.814,85		32.106,15	0,00
9.01.02.99.999											
T P.F. 9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	277.340,08		172.659,92	0,00
9.01.03.01.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 5
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 9.01.03.01.001	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	471.662,00	0,00	471.662,00		508.338,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio									
	Totale P.F. 9.01.03.02.001	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	77.617,17	0,00	77.617,17		75.382,83
9.01.03.99.999	Altre ritenute per conto terzi del Consiglio									
	Totale P.F. 9.01.03.99.999	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	11.605,93	0,00	11.605,93		1.394,07
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine									
	Totale P.F. 9.01.99.01.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
9.01.99.03.001	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione									
	Totale P.F. 9.01.99.03.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.274,97	0,00	18.274,97		21.725,03
9.02.04.01.001	Depositi per pagamento Collegi arbitrali									

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 5
Parte B

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980.000,00	471.662,00		508.338,00	0,00
9.01.03.02.001											
T P.F. 9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153.000,00	77.617,17		75.382,83	0,00
9.01.03.99.999											
T P.F. 9.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	11.605,93		1.394,07	0,00
9.01.99.01.001											
T P.F. 9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
9.01.99.03.001											
T P.F. 9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	18.274,97		21.725,03	0,00
9.02.04.01.001											

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 6
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 9.02.04.01.001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	593.637,37	0,00	593.637,37		36.362,63
9.02.04.02.001	Deposito cauzionale									
	Totale P.F. 9.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto terzi									
	Totale P.F. 9.02.05.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Titolo 3	18.799.000,00	161.959,00	0,00	18.960.959,00	15.552.011,00	0,00	15.552.011,00		3.408.948,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 6
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630.000,00	593.637,37		36.362,63	0,00
9.02.04.02.001											
T P.F. 9.02.04.02.001	828.750,00	0,00	828.750,00	828.750,00	0,00		828.750,00	0,00		828.750,00	828.750,00
9.02.05.01.001											
T P.F. 9.02.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00
T Titolo 0.00.00.00.003	828.750,00	0,00	828.750,00	828.750,00	0,00		19.789.709,00	15.552.011,00		4.237.698,00	828.750,00

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 7
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	56.166.146,00	8.422.558,00	0,00	64.588.704,00	58.080.786,85	9.433.243,28	67.514.030,13	2.925.326,13	
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	18.799.000,00	161.959,00	0,00	18.960.959,00	15.552.011,00	0,00	15.552.011,00		3.408.948,00
	TOTALE TITOLI ENTRATE	74.965.146,00	8.584.517,00	0,00	83.549.663,00	73.632.797,85	9.433.243,28	83.066.041,13	2.925.326,13	3.408.948,00
	Avanzo di amministrazione	9.227.855,00	803.606,00	6.443.494,00	3.587.967,00					
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	84.193.001,00	9.388.123,00	6.443.494,00	87.137.630,00	73.632.797,85	9.433.243,28	83.066.041,13	2.925.326,13	3.408.948,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 7
Parte B

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	2.709.651,53	1.813.669,91	889.579,06	2.703.248,97		6.402,56	67.298.355,53	59.894.456,76		7.403.898,77	10.322.822,34
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	828.750,00	0,00	828.750,00	828.750,00	0,00		19.789.709,00	15.552.011,00		4.237.698,00	828.750,00
F.C.							145.897.695,03				
C	3.538.401,53	1.813.669,91	1.718.329,06	3.531.998,97		6.402,56	232.985.759,56	75.446.467,76		11.641.596,77	11.151.572,34

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 1
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.01.01.01.001	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	Totale P.F. 1.01.01.01.001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01.01.01.002	Competenze fisse personale dirigente									
	Totale P.F. 1.01.01.01.002	22.802.000,00	213.258,00	0,00	23.015.258,00	22.339.188,20	223.500,00	22.562.688,20		452.569,80
1.01.01.01.003	Compenso lavoro straordinario									
	Totale P.F. 1.01.01.01.003	466.000,00	21.468,00	0,00	487.468,00	176.441,61	311.026,39	487.468,00	0,00	
1.01.01.01.004	Competenze accessorie personale dirigente									
	Totale P.F. 1.01.01.01.004	2.718.600,00	189.107,00	0,00	2.907.707,00	637.974,06	2.269.732,94	2.907.707,00	0,00	
1.01.01.01.006	Compenso Segretario generale									
	Totale P.F. 1.01.01.01.006	160.000,00	0,00	113.000,00	47.000,00	26.668,42	0,00	26.668,42		20.331,58

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 1
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01.01.01.001											
T P.F. 1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00
1.01.01.01.002											
T P.F. 1.01.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.015.258,00	22.339.188,20		676.069,80	223.500,00
1.01.01.01.003											
T P.F. 1.01.01.01.003	384.863,77	283.786,46	0,00	283.786,46		101.077,31	872.331,77	460.228,07		412.103,70	311.026,39
1.01.01.01.004											
T P.F. 1.01.01.01.004	2.640.686,37	2.281.382,80	0,00	2.281.382,80		359.303,57	5.548.393,37	2.919.356,86		2.629.036,51	2.269.732,94
1.01.01.01.006											
T P.F. 1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.000,00	26.668,42		20.331,58	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 2
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.01.01.008	Indennità di risultato Segretario generale									
	Totale P.F. 1.01.01.01.008	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto									
	Totale P.F. 1.01.01.02.002	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	106.593,68	40.000,00	146.593,68		203.406,32
1.01.01.02.999	Premi di assicurazioni, assistenza sanitaria e diverse al personale									
	Totale P.F. 1.01.01.02.999	639.250,00	7.875,00	0,00	647.125,00	572.823,30	7.169,00	579.992,30		67.132,70
1.01.02.01.001	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità									
	Totale P.F. 1.01.02.01.001	6.760.500,00	83.332,00	22.728,00	6.821.104,00	5.877.209,22	808.547,57	6.685.756,79		135.347,21
1.01.02.02.001	Competenze fisse personale di area - Assegni familiari									
	Totale P.F. 1.01.02.02.001	16.000,00	15.000,00	0,00	31.000,00	25.765,44	666,66	26.432,10		4.567,90
1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 2
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.01.01.01.008											
T P.F. 1.01.01.01.008	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		90.000,00	80.000,00		10.000,00	0,00
1.01.01.02.002											
T P.F. 1.01.01.02.002	20.234,86	19.868,27	366,59	20.234,86	0,00		370.234,86	126.461,95		243.772,91	40.366,59
1.01.01.02.999											
T P.F. 1.01.01.02.999	26.935,50	12.861,71	12.640,00	25.501,71		1.433,79	674.060,50	585.685,01		88.375,49	19.809,00
1.01.02.01.001											
T P.F. 1.01.02.01.001	787.000,21	787.000,21	0,00	787.000,21	0,00		7.608.104,21	6.664.209,43		943.894,78	808.547,57
1.01.02.02.001											
T P.F. 1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.000,00	25.765,44		5.234,56	666,66
1.01.02.02.003											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 3
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.01.02.02.003	2.174.000,00	0,00	0,00	2.174.000,00	0,00	0,00	0,00		2.174.000,00
1.02.01.01.001	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (Presidente e componenti del Consiglio)									
	Totale P.F. 1.02.01.01.001	2.403.300,00	28.083,00	5.355,00	2.426.028,00	1.930.042,78	322.006,35	2.252.049,13		173.978,87
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
	Totale P.F. 1.02.01.06.001	170.000,00	21.320,00	0,00	191.320,00	191.319,25	0,00	191.319,25		0,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Autorità (TASI, ZTL, multe stradali)									
	Totale P.F. 1.02.01.99.999	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.146,30	0,00	3.146,30		3.353,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste (anche on line)									
	Totale P.F. 1.03.01.01.001	8.000,00	4.160,00	0,00	12.160,00	9.684,92	1.433,85	11.118,77		1.041,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati									

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 3
Parte B

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.174.000,00	0,00		2.174.000,00	0,00
1.02.01.01.001											
T P.F. 1.02.01.01.001	273.761,82	273.761,82	0,00	273.761,82	0,00		2.699.789,82	2.203.804,60		495.985,22	322.006,35
1.02.01.06.001											
T P.F. 1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191.320,00	191.319,25		0,75	0,00
1.02.01.99.999											
T P.F. 1.02.01.99.999	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00		6.501,00	3.147,30		3.353,70	0,00
1.03.01.01.001											
T P.F. 1.03.01.01.001	3.083,65	366,32	2.717,33	3.083,65	0,00		15.243,65	10.051,24		5.192,41	4.151,18
1.03.01.02.001											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 4
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.01.02.001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	2.258,49	9.719,33	11.977,82		30.022,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
	Totale P.F. 1.03.01.02.002	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	403,12	0,00	403,12		5.596,88
1.03.01.02.004	Acquisto di vestiario e divise									
	Totale P.F. 1.03.01.02.004	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico									
	Totale P.F. 1.03.01.02.006	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.594,72	0,00	3.594,72		37.405,28
1.03.01.05.999	Beni sanitari, emergenza COVID-19									
	Totale P.F. 1.03.01.05.999	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00
1.03.02.01.001	Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio									
	Totale P.F. 1.03.02.01.001	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	672.019,99	3.278,43	675.298,42		277.701,58

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 4
Parte B

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.01.02.001	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00		43.098,00	3.356,49		39.741,51	9.719,33
1.03.01.02.002											
T P.F. 1.03.01.02.002	3.927,78	3.927,78	0,00	3.927,78	0,00		9.927,78	4.330,90		5.596,88	0,00
1.03.01.02.004											
T P.F. 1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
1.03.01.02.006											
T P.F. 1.03.01.02.006	4.886,10	4.886,10	0,00	4.886,10	0,00		45.886,10	8.480,82		37.405,28	0,00
1.03.01.05.999											
T P.F. 1.03.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00		22.000,00	0,00
1.03.02.01.001											
T P.F. 1.03.02.01.001	7.705,00	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00		960.705,00	679.724,99		280.980,01	3.278,43

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 5
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.01.002	Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio									
	Totale P.F. 1.03.02.01.002	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	23.335,74	3.704,11	27.039,85		27.960,15
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali (Collegio dei revisori, Camera arbitrale)									
	Totale P.F. 1.03.02.01.008	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	79.296,00	79.296,00	158.592,00		10.408,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco									
	Totale P.F. 1.03.02.02.001	53.650,00	0,00	0,00	53.650,00	8.175,95	35.609,80	43.785,75		9.864,25
1.03.02.02.002	Indennità e rimborso spese di missioni al personale									
	Totale P.F. 1.03.02.02.002	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	4.035,02	0,00	4.035,02		29.614,98
1.03.02.02.005	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni									
	Totale P.F. 1.03.02.02.005	76.133,00	0,00	0,00	76.133,00	6.683,50	29.930,00	36.613,50		39.519,50

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 5
Parte B

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.01.002											
T P.F. 1.03.02.01.002	1.468,74	1.468,74	0,00	1.468,74	0,00		56.468,74	24.804,48		31.664,26	3.704,11
1.03.02.01.008											
T P.F. 1.03.02.01.008	79.296,00	79.296,00	0,00	79.296,00	0,00		248.296,00	158.592,00		89.704,00	79.296,00
1.03.02.02.001											
T P.F. 1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.650,00	8.175,95		45.474,05	35.609,80
1.03.02.02.002											
T P.F. 1.03.02.02.002	4.442,99	4.442,99	0,00	4.442,99	0,00		38.092,99	8.478,01		29.614,98	0,00
1.03.02.02.005											
T P.F. 1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.133,00	6.683,50		69.449,50	29.930,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 6
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria									
	Totale P.F. 1.03.02.04.004	4.000,00	7.933,00	0,00	11.933,00	1.947,86	4.000,00	5.947,86		5.985,14
1.03.02.04.999	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale									
	Totale P.F. 1.03.02.04.999	73.353,00	0,00	0,00	73.353,00	0,00	0,00	0,00		73.353,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa									
	Totale P.F. 1.03.02.05.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.986,84	7.013,16	30.000,00	0,00	
1.03.02.05.002	Telefonia mobile									
	Totale P.F. 1.03.02.05.002	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.265,37	10.734,63	16.000,00	0,00	
1.03.02.05.003	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati									
	Totale P.F. 1.03.02.05.003	56.500,00	11.744,00	0,00	68.244,00	40.227,91	25.086,85	65.314,76		2.929,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 6
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.04.004											
T P.F. 1.03.02.04.004	389,57	389,57	0,00	389,57	0,00		12.322,57	2.337,43		9.985,14	4.000,00
1.03.02.04.999											
T P.F. 1.03.02.04.999	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00		75.890,60	2.537,60		73.353,00	0,00
1.03.02.05.001											
T P.F. 1.03.02.05.001	16.577,10	8.965,94	0,00	8.965,94		7.611,16	46.577,10	31.952,78		14.624,32	7.013,16
1.03.02.05.002											
T P.F. 1.03.02.05.002	43.783,16	3.122,71	40.660,45	43.783,16	0,00		59.783,16	8.388,08		51.395,08	51.395,08
1.03.02.05.003											
T P.F. 1.03.02.05.003	38.797,81	31.022,96	7.774,85	38.797,81	0,00		107.041,81	71.250,87		35.790,94	32.861,70
1.03.02.05.004											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 7
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.05.004	360.000,00	47.000,00	0,00	407.000,00	329.116,19	69.654,69	398.770,88		8.229,12
1.03.02.05.005	Acqua									
	Totale P.F. 1.03.02.05.005	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	20.296,18	12.330,05	32.626,23		5.173,77
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi (RAI e altro)									
	Totale P.F. 1.03.02.05.999	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	408,85	190,00	598,85		401,15
1.03.02.07.001	Canoni di locazione									
	Totale P.F. 1.03.02.07.001	4.076.600,00	0,00	0,00	4.076.600,00	4.044.300,00	0,00	4.044.300,00		32.300,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto									
	Totale P.F. 1.03.02.07.002	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.632,71	1.024,83	11.657,54		842,46
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware									
	Totale P.F. 1.03.02.07.004	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	17.975,45	9.424,55	27.400,00	0,00	
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 7
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.05.004	68.410,74	34.000,85	34.409,89	68.410,74	0,00		475.410,74	363.117,04		112.293,70	104.064,58
1.03.02.05.005											
T P.F. 1.03.02.05.005	2.086,30	1.481,60	4,70	1.486,30		600,00	39.886,30	21.777,78		18.108,52	12.334,75
1.03.02.05.999											
T P.F. 1.03.02.05.999	57,48	48,65	8,83	57,48	0,00		1.057,48	457,50		599,98	198,83
1.03.02.07.001											
T P.F. 1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.076.600,00	4.044.300,00		32.300,00	0,00
1.03.02.07.002											
T P.F. 1.03.02.07.002	2.451,19	2.247,69	0,00	2.247,69		203,50	14.951,19	12.880,40		2.070,79	1.024,83
1.03.02.07.004											
T P.F. 1.03.02.07.004	20.903,85	3.595,09	0,00	3.595,09		17.308,76	48.303,85	21.570,54		26.733,31	9.424,55
1.03.02.07.006											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 8
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.07.006	1.223.240,00	0,00	510.090,70	713.149,30	425.120,54	186.375,15	611.495,69		101.653,61
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari									
	Totale P.F. 1.03.02.07.008	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.418,69	4.341,22	20.759,91		4.240,09
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi									
	Totale P.F. 1.03.02.09.003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	621,06	0,00	621,06		4.378,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari									
	Totale P.F. 1.03.02.09.004	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	164.812,12	64.108,72	228.920,84		37.079,16
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio									
	Totale P.F. 1.03.02.09.006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 8
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.07.006	58.392,54	30.266,83	25.362,78	55.629,61		2.762,93	771.541,84	455.387,37		316.154,47	211.737,93
1.03.02.07.008											
T P.F. 1.03.02.07.008	6.130,65	4.351,13	913,11	5.264,24		866,41	31.130,65	20.769,82		10.360,83	5.254,33
1.03.02.09.003											
T P.F. 1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	621,06		4.378,94	0,00
1.03.02.09.004											
T P.F. 1.03.02.09.004	74.163,17	72.818,82	844,35	73.663,17		500,00	340.163,17	237.630,94		102.532,23	64.953,07
1.03.02.09.006											
T P.F. 1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
1.03.02.09.008											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 9
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.09.008	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.549,62	29.549,62		450,38
1.03.02.10.001	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi a esperti esterni all'Autorità									
	Totale P.F. 1.03.02.10.001	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	121.385,83	2.457,96	123.843,79		86.156,21
1.03.02.10.002	Commissioni, comitati e consigli (rimborsi componenti commissioni, Resident Twinning Advisor, altri gruppi di lavoro o commissioni)									
	Totale P.F. 1.03.02.10.002	1.310.040,00	0,00	0,00	1.310.040,00	450.448,70	99.447,34	549.896,04		760.143,96
1.03.02.10.003	Spese per progetti									
	Totale P.F. 1.03.02.10.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni									
	Totale P.F. 1.03.02.11.001	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	570,00	426,76	996,76		21.503,24
1.03.02.11.009	PON - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca									

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 9
Parte B

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	29.549,62
1.03.02.10.001											
T P.F. 1.03.02.10.001	1.169,35	1.169,35	0,00	1.169,35	0,00		211.169,35	122.555,18		88.614,17	2.457,96
1.03.02.10.002											
T P.F. 1.03.02.10.002	491.572,15	148.209,31	343.362,77	491.572,08		0,07	1.801.612,15	598.658,01		1.202.954,14	442.810,11
1.03.02.10.003											
T P.F. 1.03.02.10.003	35.426,75	35.426,75	0,00	35.426,75	0,00		35.426,75	35.426,75	0,00		0,00
1.03.02.11.001											
T P.F. 1.03.02.11.001	32.189,44	180,00	13.940,00	14.120,00		18.069,44	54.689,44	750,00		53.939,44	14.366,76
1.03.02.11.009											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 10
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.11.009	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00
1.03.02.11.999	Prestazioni professionali e specialistiche (CAF e altro)									
	Totale P.F. 1.03.02.11.999	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	12.950,00	5.300,00	18.250,00		250,00
1.03.02.13.001	Vigilanza locali									
	Totale P.F. 1.03.02.13.001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	103.206,54	61.169,94	164.376,48		85.623,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia									
	Totale P.F. 1.03.02.13.002	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	228.135,02	32.088,82	260.223,84		52.776,16
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
	Totale P.F. 1.03.02.13.003	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	15.623,42	13.548,13	29.171,55		2.828,45
1.03.02.13.004	Pubblicazioni (Relazione al Parlamento e altro)									
	Totale P.F. 1.03.02.13.004	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.208,20	0,00	2.208,20		4.791,80

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 10
Parte B

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.11.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00		90.000,00	0,00
1.03.02.11.999											
T P.F. 1.03.02.11.999	4.421,00	3.230,00	0,00	3.230,00		1.191,00	22.921,00	16.180,00		6.741,00	5.300,00
1.03.02.13.001											
T P.F. 1.03.02.13.001	156.375,12	153.617,85	929,43	154.547,28		1.827,84	406.375,12	256.824,39		149.550,73	62.099,37
1.03.02.13.002											
T P.F. 1.03.02.13.002	35.481,90	29.479,75	6.002,15	35.481,90	0,00		348.481,90	257.614,77		90.867,13	38.090,97
1.03.02.13.003											
T P.F. 1.03.02.13.003	21.827,42	12.639,27	200,00	12.839,27		8.988,15	53.827,42	28.262,69		25.564,73	13.748,13
1.03.02.13.004											
T P.F. 1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	2.208,20		4.791,80	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 11
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali									
	Totale P.F. 1.03.02.13.006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.064,29	396,71	1.461,00		3.539,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari (Servizi gestionali e altro)									
	Totale P.F. 1.03.02.13.999	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara									
	Totale P.F. 1.03.02.16.001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.084,03	0,00	19.084,03		40.915,97
1.03.02.16.002	Spese postali									
	Totale P.F. 1.03.02.16.002	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.033,60	5.593,80	6.627,40		372,60
1.03.02.16.999	Spese per servizi amministrativi (adesione convenzioni Consip)									
	Totale P.F. 1.03.02.16.999	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.893,08	1.365,34	7.258,42		11.741,58
1.03.02.17.002	Servizio tesoreria									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 11
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.13.006											
T P.F. 1.03.02.13.006	2.348,50	213,50	2.135,00	2.348,50	0,00		7.348,50	1.277,79		6.070,71	2.531,71
1.03.02.13.999											
T P.F. 1.03.02.13.999	215,73	0,00	215,73	215,73	0,00		3.215,73	0,00		3.215,73	215,73
1.03.02.16.001											
T P.F. 1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	19.084,03		40.915,97	0,00
1.03.02.16.002											
T P.F. 1.03.02.16.002	1.717,42	1.717,42	0,00	1.717,42	0,00		8.717,42	2.751,02		5.966,40	5.593,80
1.03.02.16.999											
T P.F. 1.03.02.16.999	134,86	134,86	0,00	134,86	0,00		19.134,86	6.027,94		13.106,92	1.365,34
1.03.02.17.002											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 12
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.17.002	2.000,00	10.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00		12.200,00
1.03.02.17.999	Servizi finanziari (Spese carta di credito, spese per incasso MAV)									
	Totale P.F. 1.03.02.17.999	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	2.886,62	2.638,79	5.525,41		4.624,59
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa (Visite fiscali)									
	Totale P.F. 1.03.02.18.001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1.03.02.18.999	Tamponi, emergenza COVID-19									
	Totale P.F. 1.03.02.18.999	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	47.047,63	17.456,37	64.504,00		65.496,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni									
	Totale P.F. 1.03.02.19.001	2.114.747,00	230.026,00	0,00	2.344.773,00	952.459,18	827.545,08	1.780.004,26		564.768,74
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione									

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 12
Parte B

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.17.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.200,00	0,00		12.200,00	0,00
1.03.02.17.999											
T P.F. 1.03.02.17.999	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00		10.234,00	2.970,62		7.263,38	2.638,79
1.03.02.18.001											
T P.F. 1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
1.03.02.18.999											
T P.F. 1.03.02.18.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	47.047,63		82.952,37	17.456,37
1.03.02.19.001											
T P.F. 1.03.02.19.001	1.804.303,04	991.499,37	606.254,24	1.597.753,61		206.549,43	4.149.076,04	1.943.958,55		2.205.117,49	1.433.799,32
1.03.02.19.002											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 13
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.03.02.19.002	2.476.810,00	622.117,00	0,00	3.098.927,00	2.471.918,83	421.243,67	2.893.162,50		205.764,50
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.003	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	36.651,38	2.440,00	39.091,38		19.508,62
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.004	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	6.750,70	9.889,30	16.640,00	0,00	
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza									
	Totale P.F. 1.03.02.19.006	496.280,00	370.950,00	0,00	867.230,00	409.420,29	107.984,12	517.404,41		349.825,59
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale									
	Totale P.F. 1.03.02.19.007	207.334,00	0,00	0,00	207.334,00	118.702,10	85.339,85	204.041,95		3.292,05
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione									
	Totale P.F. 1.03.02.19.009	373.190,00	43.766,00	0,00	416.956,00	245.640,13	106.063,76	351.703,89		65.252,11

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 13
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.03.02.19.002	673.252,11	576.992,38	96.259,73	673.252,11	0,00		3.772.179,11	3.048.911,21		723.267,90	517.503,40
1.03.02.19.003											
T P.F. 1.03.02.19.003	44.237,87	24.705,09	7.320,00	32.025,09		12.212,78	102.837,87	61.356,47		41.481,40	9.760,00
1.03.02.19.004											
T P.F. 1.03.02.19.004	3.638,78	1.350,14	0,00	1.350,14		2.288,64	20.278,78	8.100,84		12.177,94	9.889,30
1.03.02.19.006											
T P.F. 1.03.02.19.006	548.215,72	244.098,63	933,46	245.032,09		303.183,63	1.415.445,72	653.518,92		761.926,80	108.917,58
1.03.02.19.007											
T P.F. 1.03.02.19.007	95.050,02	23.484,22	71.565,80	95.050,02	0,00		302.384,02	142.186,32		160.197,70	156.905,65
1.03.02.19.009											
T P.F. 1.03.02.19.009	163.283,83	135.678,21	0,00	135.678,21		27.605,62	580.239,83	381.318,34		198.921,49	106.063,76

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 14
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.03.02.99.002	Spese legali									
	Totale P.F. 1.03.02.99.002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	44.734,98	0,00	44.734,98		85.265,02
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente (Commissione di concorsi, OIV)									
	Totale P.F. 1.03.02.99.005	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.688,00	12.688,00	25.376,00		624,00
1.03.02.99.011	Spese di rappresentanza									
	Totale P.F. 1.03.02.99.011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00	0,00	40,00		4.960,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa									
	Totale P.F. 1.03.02.99.012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.257,78	2.419,26	9.677,04		1.322,96
1.03.02.99.999	Spese telefoniche, telegrafiche e postali									
	Totale P.F. 1.03.02.99.999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00		7.500,00
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 14
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.03.02.99.002											
T P.F. 1.03.02.99.002	40.262,91	23.337,69	8.547,86	31.885,55		8.377,36	170.262,91	68.072,67		102.190,24	8.547,86
1.03.02.99.005											
T P.F. 1.03.02.99.005	12.688,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00		38.688,00	25.376,00		13.312,00	12.688,00
1.03.02.99.011											
T P.F. 1.03.02.99.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	40,00		4.960,00	0,00
1.03.02.99.012											
T P.F. 1.03.02.99.012	2.419,26	2.419,26	0,00	2.419,26	0,00		13.419,26	9.677,04		3.742,22	2.419,26
1.03.02.99.999											
T P.F. 1.03.02.99.999	17.583,66	6.530,90	11.052,76	17.583,66	0,00		37.583,66	6.530,90		31.052,76	23.552,76
1.04.02.01.002											

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 15
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 1.04.02.01.002	450.000,00	750.000,00	0,00	1.200.000,00	984.819,83	149.999,97	1.134.819,80		65.180,20
1.09.01.01.001	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato									
	Totale P.F. 1.09.01.01.001	170.000,00	245.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso									
	Totale P.F. 1.09.99.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	600,00		14.400,00
1.09.99.02.001	Rimborsi ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso									
	Totale P.F. 1.09.99.02.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.088,26	1.230,00	11.318,26		3.681,74
1.09.99.04.001	Rimborsi previdenziali al personale (restituiti da INPS)									
	Totale P.F. 1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 15
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 1.04.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	984.819,83		215.180,17	149.999,97
1.09.01.01.001											
T P.F. 1.09.01.01.001	1.134.064,11	0,00	1.134.064,11	1.134.064,11	0,00		1.549.064,11	0,00		1.549.064,11	1.549.064,11
1.09.99.01.001											
T P.F. 1.09.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	600,00		14.400,00	0,00
1.09.99.02.001											
T P.F. 1.09.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	10.088,26		4.911,74	1.230,00
1.09.99.04.001											
T P.F. 1.09.99.04.001	104.308,75	100.885,86	3.422,89	104.308,75	0,00		104.308,75	100.885,86		3.422,89	3.422,89

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 16
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.09.99.05.001	Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso									
	Totale P.F. 1.09.99.05.001	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	64.247,50	0,00	64.247,50		65.752,50
1.10.01.01.001	Fondo di riserva									
	Totale P.F. 1.10.01.01.001	1.200.000,00	0,00	636.107,30	563.892,70	0,00	0,00	0,00		563.892,70
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili									
	Totale P.F. 1.10.04.01.001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.711,50	0,00	1.711,50		388,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili									
	Totale P.F. 1.10.04.01.002	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.270,82	0,00	7.270,82		329,18
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi									
	Totale P.F. 1.10.04.01.003	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	44.478,04	0,00	44.478,04		5.021,96

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 16
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.09.99.05.001											
T P.F. 1.09.99.05.001	334.136,21	11.892,00	322.244,21	334.136,21	0,00		464.136,21	76.139,50		387.996,71	322.244,21
1.10.01.01.001											
T P.F. 1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		563.892,70	0,00		563.892,70	0,00
1.10.04.01.001											
T P.F. 1.10.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	1.711,50		388,50	0,00
1.10.04.01.002											
T P.F. 1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.600,00	7.270,82		329,18	0,00
1.10.04.01.003											
T P.F. 1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.500,00	44.478,04		5.021,96	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 17
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni (per condanna a carico dell'Autorità)									
	Totale P.F. 1.10.05.02.001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Totale Titolo 1	57.981.967,00	2.972.339,00	1.317.281,00	59.637.025,00	44.227.805,76	7.965.686,87	52.193.492,63		7.443.532,37
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.02.01.03.001	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	Totale P.F. 2.02.01.03.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro									
	Totale P.F. 2.02.01.07.002	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	26.134,56	17.772,96	43.907,52		4.892,48
2.02.01.07.003	Periferiche									
	Totale P.F. 2.02.01.07.003	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.552,89	0,00	4.552,89		10.447,11
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione									
	Totale P.F. 2.02.01.07.004	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	181.183,10	181.183,10		218.816,90

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 17
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.10.05.02.001											
T P.F. 1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00		150.000,00	0,00
T Titolo 0.00.00.00.001	10.414.480,86	6.578.366,45	2.754.153,02	9.332.519,47		1.081.961,39	70.051.505,86	50.806.172,21		19.245.333,65	10.719.839,89
2											
2.02.01.03.001											
T P.F. 2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
2.02.01.07.002											
T P.F. 2.02.01.07.002	16.596,63	0,00	15.744,10	15.744,10		852,53	65.396,63	26.134,56		39.262,07	33.517,06
2.02.01.07.003											
T P.F. 2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	4.552,89		10.447,11	0,00
2.02.01.07.004											
T P.F. 2.02.01.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00		400.000,00	181.183,10

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 18
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.02.01.07.999	Hardware									
	Totale P.F. 2.02.01.07.999	168.444,00	0,00	0,00	168.444,00	6.653,96	45.131,07	51.785,03		116.658,97
2.02.01.99.001	Biblioteca									
	Totale P.F. 2.02.01.99.001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.059,80	205,00	2.264,80		7.735,20
2.02.01.99.999	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni - Sviluppo applicazioni									
	Totale P.F. 2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva									
	Totale P.F. 2.02.03.02.001	6.469.790,00	0,00	0,00	6.469.790,00	193.707,05	4.810.406,59	5.004.113,64		1.465.676,36
2.02.03.02.002	Acquisto software									
	Totale P.F. 2.02.03.02.002	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	229.437,11	24.540,34	253.977,45		26.022,55
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e diritti d'autore									

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 18
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.02.01.07.999											
T P.F. 2.02.01.07.999	6.022,55	3.904,00	1.481,71	5.385,71		636,84	174.466,55	10.557,96		163.908,59	46.612,78
2.02.01.99.001											
T P.F. 2.02.01.99.001	6.972,96	559,75	6.413,21	6.972,96	0,00		16.972,96	2.619,55		14.353,41	6.618,21
2.02.01.99.999											
T P.F. 2.02.01.99.999	9.279,56	0,00	9.279,56	9.279,56	0,00		9.279,56	0,00		9.279,56	9.279,56
2.02.03.02.001											
T P.F. 2.02.03.02.001	10.679.991,80	2.551.318,87	7.931.433,19	10.482.752,06		197.239,74	17.149.781,80	2.745.025,92		14.404.755,88	12.741.839,78
2.02.03.02.002											
T P.F. 2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280.000,00	229.437,11		50.562,89	24.540,34
2.02.03.04.001											

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 19
Parte A

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale P.F. 2.02.03.04.001	0,00	1.092.322,00	0,00	1.092.322,00	259.501,20	436.743,53	696.244,73		396.077,27
	Totale Titolo 2	7.412.034,00	1.092.322,00	0,00	8.504.356,00	722.046,57	5.515.982,59	6.238.029,16		2.266.326,84
3	TITOLO III - Uscite per conto terzi e partite di giro									
7.01.01.02.001	TITOLO III - Uscite per conto terzi e partite di giro									
	Totale P.F. 7.01.01.02.001	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.751.181,50	45.677,12	2.796.858,62		703.141,38
7.01.02.01.001	Ritenute erariali su emolumenti al personale									
	Totale P.F. 7.01.02.01.001	10.456.000,00	129.038,00	0,00	10.585.038,00	7.622.712,65	1.139.487,36	8.762.200,01		1.822.837,99
7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su emolumenti al personale									
	Totale P.F. 7.01.02.02.001	2.545.000,00	29.921,00	0,00	2.574.921,00	2.208.262,22	334.552,63	2.542.814,85		32.106,15
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale									
	Totale P.F. 7.01.02.99.999	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	255.006,70	22.333,38	277.340,08		172.659,92

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 19
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T P.F. 2.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.092.322,00	259.501,20		832.820,80	436.743,53
T Titolo 0.00.00.00.002	10.718.863,50	2.555.782,62	7.964.351,77	10.520.134,39		198.729,11	19.223.219,50	3.277.829,19		15.945.390,31	13.480.334,36
3											
7.01.01.02.001											
T P.F. 7.01.01.02.001	56.775,12	56.775,12	0,00	56.775,12	0,00		3.556.775,12	2.807.956,62		748.818,50	45.677,12
7.01.02.01.001											
T P.F. 7.01.02.01.001	1.261.402,00	1.260.252,02	0,00	1.260.252,02		1.149,98	11.846.440,00	8.882.964,67		2.963.475,33	1.139.487,36
7.01.02.02.001											
T P.F. 7.01.02.02.001	328.925,62	328.925,42	0,00	328.925,42		0,20	2.903.846,62	2.537.187,64		366.658,98	334.552,63
7.01.02.99.999											
T P.F. 7.01.02.99.999	26.088,15	22.338,23	3.749,92	26.088,15	0,00		476.088,15	277.344,93		198.743,22	26.083,30

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 20
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.01.03.01.001	Ritenute erariali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio									
	Totale P.F. 7.01.03.01.001	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	426.306,93	45.355,07	471.662,00		508.338,00
7.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio									
	Totale P.F. 7.01.03.02.001	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	72.079,28	5.537,89	77.617,17		75.382,83
7.01.03.99.999	Altre ritenute per conto terzi del Consiglio									
	Totale P.F. 7.01.03.99.999	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	10.067,09	1.538,84	11.605,93		1.394,07
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine									
	Totale P.F. 7.01.99.01.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
7.01.99.03.001	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione									
	Totale P.F. 7.01.99.03.001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.274,97	0,00	18.274,97		21.725,03

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 20
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.01.03.01.001											
T P.F. 7.01.03.01.001	13.699,78	13.699,78	0,00	13.699,78	0,00		993.699,78	440.006,71		553.693,07	45.355,07
7.01.03.02.001											
T P.F. 7.01.03.02.001	4.368,58	4.364,69	3,89	4.368,58	0,00		157.368,58	76.443,97		80.924,61	5.541,78
7.01.03.99.999											
T P.F. 7.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	10.067,09		2.932,91	1.538,84
7.01.99.01.001											
T P.F. 7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00		20.000,00	0,00
7.01.99.03.001											
T P.F. 7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	18.274,97		21.725,03	0,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 21
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
7.02.04.02.001	Pagamenti ai Collegi arbitrali									
	Totale P.F. 7.02.04.02.001	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	6.988,85	586.648,52	593.637,37		36.362,63
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto terzi									
	Totale P.F. 7.02.05.01.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Totale Titolo 3	18.799.000,00	161.959,00	0,00	18.960.959,00	13.370.880,19	2.181.130,81	15.552.011,00		3.408.948,00

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 21
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
7.02.04.02.001											
T P.F. 7.02.04.02.001	1.664.629,77	455.450,47	1.209.179,30	1.664.629,77	0,00		2.294.629,77	462.439,32		1.832.190,45	1.795.827,82
7.02.05.01.001											
T P.F. 7.02.05.01.001	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00		15.975,00	975,00		15.000,00	0,00
T Titolo 0.00.00.00.003	3.356.864,02	2.142.780,73	1.212.933,11	3.355.713,84		1.150,18	22.317.823,02	15.513.660,92		6.804.162,10	3.394.063,92

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 22
Parte A

PIANO FINANZIARIO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	57.981.967,00	2.972.339,00	1.317.281,00	59.637.025,00	44.227.805,76	7.965.686,87	52.193.492,63		7.443.532,37
	Totale Titolo 2	7.412.034,00	1.092.322,00	0,00	8.504.356,00	722.046,57	5.515.982,59	6.238.029,16		2.266.326,84
	Totale Titolo 3	18.799.000,00	161.959,00	0,00	18.960.959,00	13.370.880,19	2.181.130,81	15.552.011,00		3.408.948,00
	TOTALE TITOLI SPESE	84.193.001,00	4.226.620,00	1.317.281,00	87.102.340,00	58.320.732,52	15.662.800,27	73.983.532,79	0,00	13.118.807,21
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	84.193.001,00	4.226.620,00	1.317.281,00	87.102.340,00	58.320.732,52	15.662.800,27	73.983.532,79	0,00	13.118.807,21

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2021

Data Elaborazione 14-04-2022
Pagina 22
Parte B

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	10.414.480,86	6.578.366,45	2.754.153,02	9.332.519,47		1.081.961,39	70.051.505,86	50.806.172,21		19.245.333,65	10.719.839,89
C	10.718.863,50	2.555.782,62	7.964.351,77	10.520.134,39		198.729,11	19.223.219,50	3.277.829,19		15.945.390,31	13.480.334,36
C	3.356.864,02	2.142.780,73	1.212.933,11	3.355.713,84		1.150,18	22.317.823,02	15.513.660,92		6.804.162,10	3.394.063,92
C	24.490.208,38	11.276.929,80	11.931.437,90	23.208.367,70		1.281.840,68	111.592.548,38	69.597.662,32		41.994.886,06	27.594.238,17

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			145.897.695,03
RISCOSSIONI	1.813.669,91	73.632.797,85	75.446.467,76
PAGAMENTI	11.276.929,80	58.320.732,52	69.597.662,32
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			151.746.500,47
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			151.746.500,47
RESIDUI ATTIVI	1.718.329,06	9.433.243,28	11.151.572,34
RESIDUI PASSIVI	11.931.437,90	15.662.800,27	27.594.238,17
DIFFERENZA			-16.442.665,83
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			135.303.834,64
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			126.221.326,30
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

22A03640

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determina IP n. 406 del 6 giugno 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg compresse 30 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 23876/26-06-1995 e 8552/6-2-2007, intestato alla società Upjohn Hellas Pharmaceutical Company LTD e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. - località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP) e da Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge, County Kildare, Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: «Xanax» - 0,50 mg compresse - 20 compresse - codice A.I.C. n. 042346080 (in base 10) 18D9M0 (in base 32) Forma Farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato (E211), silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, giallo tramonto (E110) lacca di alluminio.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

5. Come conservare «Xanax» compresse:

conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Inserire al paragrafo 6 del foglio illustrativo:

descrizione dell'aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:

le compresse di «Xanax» da 0,5 mg sono compresse ovali di colore arancione chiaro con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato.

Le compresse sono disponibili in blister di Pvc/Pvdc/Al in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» - 0,50 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 042346080 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» - 0,50 mg compresse» - 20 compresse - codice A.I.C. n. 042346080.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03680

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore».

Estratto determina IP n. 407 del 6 giugno 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN Junior Fieber-Und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml suspension Zum Einnehmen - 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76554.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GMBH Darwinstrasse 2-4 69115 Heidelberg e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Shiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE - «200 mg / 5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C. n. 042094045 (in base 10) 184MGX (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5:

come conservare «Nurofen febbre e dolore»:

non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» - 200 mg / 5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero - flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C. n. 042094045 - classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» - 200 mg / 5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero - flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C. n. 042094045.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03681

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Diltiazem cloridrato, «Diladel».

Estratto determina AAM/PPA n. 481/2022 del 15 giugno 2022

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per inserire nuove informazioni disponibili relative al paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni di impiego»; adeguamento al QRD template per il medicinale DILADEL nelle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Numeri A.I.C. e Confezioni:

025275013 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse:

025275025 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse;

025275037 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule;

025275049 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Codice pratica: VN2/2020/247.

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A03682

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Avvio dell'operatività della piattaforma digitale integrata per i procedimenti autorizzativi previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Per gli effetti di cui all'art. 8, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, si avvisa che dal 1° luglio 2022 sarà operativa la piattaforma digitale integrata per i procedimenti autorizzativi previsti dal medesimo decreto legislativo. Alla piattaforma si accede tramite il sito istituzionale dedicato https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice Il sito istituzionale sarà operativo ed accessibile solamente a partire dal 1° luglio 2022. A partire dalla medesima data i nuovi provvedimenti autorizzativi previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, si svolgeranno esclusivamente mediante la suddetta piattaforma digitale.

22A03795

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle medaglie d'argento al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale 236 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al tenente colonnello Luciano Boria, nato il 23 aprile 1972 a Jesi (AN), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di un velivolo da trasporto, veniva impiegato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", ordinata a seguito dell'intensificarsi della crisi politica e sociale in atto in Afghanistan, che consentiva l'evacuazione di migliaia tra uomini, donne e bambini. Nonostante l'incombente rischio di rimanere coinvolto negli scontri a fuoco, presso l'aeroporto di Kabul, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità, operando ben oltre i limiti di impiego operativo. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, esaltava l'immagine ed il prestigio dell'Aeronautica militare nel mondo». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 237 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al tenente colonnello Massimiliano Ferrara, nato il 30 maggio 1971 a Bassano del Grappa (VI), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a svolgere una difficile e pericolosa missione. Nonostante l'elevato rischio di rimanere coinvolto negli scontri a fuoco, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità operando ben oltre i limiti di impiego operativo. Brillante esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 238 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al tenente colonnello Sandro Massei, nato il 22 giugno 1967 a Pisa, con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamato ad effettuare, in una cornice di elevata e persistente minaccia nemica, una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul a seguito dell'occupazione dei territori da parte dei talebani. Nonostante l'elevato rischio di rimanere coinvolto negli scontri a fuoco, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo, riusciva a volare senza soluzione di continuità, operando ben oltre i limiti di impiego operativo. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose. Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 239 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al tenente colonnello Marco SUMA, nato il 15 giugno 1973 a Rho (MI), con la seguente motivazione:

«Pilota di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", in qualità di capo equipaggio, veniva chiamato ad effettuare, in una cornice di elevata e persistente minaccia nemica, una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul a seguito dell'occupazione dei territori afghani da parte dei talebani. Nonostante l'elevato rischio di rimanere coinvolto negli scontri a fuoco, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo, riusciva a volare senza soluzione di continuità operando ben oltre i limiti di impiego operativo. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 240 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al tenente colonnello Martin Valentino, nato il 12 marzo 1979 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Nel contesto di emergenza umanitaria determinata dalla rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, in qualità di capo equipaggio, veniva impiegato in una pericolosa e rischiosa missione nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nei momenti di massima concitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 241 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al tenente colonnello Cataldo Zimotti, nato l'11 luglio 1978 a Civitavecchia (RM), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a effettuare una complessa e pericolosa missione. Nel momento di massima agitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, riusciva a volare senza soluzione di continuità operando ben oltre i limiti di impiego operativo e garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 242 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Laura Letta, nato il 1° luglio 1979 a Popoli (PE), con la seguente motivazione:

«Nel contesto di emergenza umanitaria determinata dalla rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, in qualità di capo equipaggio, veniva impiegata in una pericolosa e rischiosa missione nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", con lo scopo di evacuare connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nei momenti di massima concitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 243 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Michele Molfese, nato il 29 marzo 1979 a Melfi (PZ), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamato a effettuare, in una cornice di elevata e persistente minaccia nemica, una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, a seguito dell'occupazione dei territori da parte dei talebani. Nonostante l'elevato rischio di rimanere coinvolto negli scontri a fuoco, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo, riusciva a volare senza soluzione di continuità operando ben oltre i limiti di impiego operativo. Brillante esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 244 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Claudio Paganelli, nato il 27 maggio 1980 a Siena, con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a effettuare una complessa e pericolosa missione. Nel momento di massima agitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, riusciva a volare senza soluzione di continuità operando ben oltre i limiti di impiego operativo e garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 245 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Giuseppe Paradiso, nato il 28 giugno 1984 a Torino, con la seguente motivazione:

«Nel contesto di emergenza umanitaria determinata dalla rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, in qualità di capo equipaggio, veniva impiegato in una pericolosa e rischiosa missione nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nei momenti di massima concitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 246 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Francesco Rocchi, nato il 16 marzo 1982 a Pisa, con la seguente motivazione:

«Nel contesto di emergenza umanitaria, determinata dalla rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, in qualità di capo equipaggio, veniva impiegato in una rischiosa missione nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", con lo scopo di evacuare connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nei momenti di massima concitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo, riusciva a volare senza soluzione di continuità garantendo l'evacuazione di migliaia di persone. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 247 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Giorgio Sorice, nato il 10 novembre 1978 a Lacco Ameno (NA), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamato a effettuare, in una cornice di elevata e persistente minaccia nemica, una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, a seguito dell'occupazione dei territori afghani da parte dei talebani. Nonostante l'assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo, riusciva a volare senza soluzione di continuità, operando ben oltre i limiti di impiego operativo, garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 248 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Annamaria Tribuna, nato il 21 dicembre 1983 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di un velivolo da trasporto impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamata ad effettuare una complessa e pericolosa missione, ordinata a seguito dell'intensificarsi della crisi politica e sociale in atto in Afghanistan, che consentiva l'evacuazione di migliaia tra uomini, donne e bambini. Nonostante l'incombente rischio di rimanere coinvolti negli scontri a fuoco, presso l'aeroporto di Kabul, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di illuminazione, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'aera esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità operando ben oltre i limiti di impiego operativo. Dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare nel mondo». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 249 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al maggiore Francesco Vergani, nato il 26 ottobre 1985 a Ponte San Pietro (BG), con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamato a effettuare una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, a seguito dell'occupazione dei territori da parte dei talebani. Nei momenti di massima tensione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, in assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di illuminazione, riusciva a volare senza soluzione di continuità, operando ben oltre i limiti di impiego operativo. Grazie allo slancio, al coraggio e alle virtù umane, fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 250 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al capitano Jacopo Fainozzi Perini, nato il 13 dicembre 1989 a Treviglio (BG), con la seguente motivazione:

«Pilota di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamato a effettuare, in una cornice di elevata e persistente minaccia nemica, una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, a seguito dell'occupazione dei territori da parte dei talebani. Nei momenti di massima agitazione, dovuta alla ressa venutasi a creare sull'area di sosta dei velivoli, allorquando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, coordinando l'azione degli altri membri dell'equipaggio riusciva a garantire l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. Brillante esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 251 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al capitano Michele Scialla, nato il 3 febbraio 1984 a Caserta, con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione "Aquila Omnia", veniva chiamato a effettuare, in una cornice di elevata e persistente minaccia nemica, una difficile missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, a seguito dell'occupazione dei territori afghani da parte dei talebani. Nonostante l'assenza completa di enti del controllo dello spazio aereo e in mancanza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo, riusciva a volare senza soluzione di continuità, operando ben oltre i limiti di impiego operativo, garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. In tale circostanza palesava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale brillante esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 252 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al capitano Francesco Sturaro, nato il 6 ottobre 1984 a Forlì (FC), con la seguente motivazione:

«Nel contesto di emergenza umanitaria determinata dalla rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, in qualità di capo equipaggio, veniva impiegato in una pericolosa e rischiosa missione nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nei momenti di massima concitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, facendo affidamento sui soli sistemi di bordo e controllando l'area esterna con i visori notturni, riusciva a volare senza soluzione di continuità, garantendo l'evacuazione di oltre tremila persone. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 253 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Piero Del Re, nato il 30 settembre 1965 a Terni, con la seguente motivazione:

«Membro di equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a effettuare una difficile e pericolosa missione in una cornice ad alto rischio per la propria incolumità. Nel momento di massima concitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, riusciva, in concorso con gli altri membri dell'equipaggio, a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile, assicurando un ordinato imbarco della popolazione munita del visto e il successivo decollo. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 254 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Giuseppe D'Elia, nato il 21 luglio 1965 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, a causa della rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nel momento di massima concitazione, mentre anche il velivolo italiano veniva circondato dalla popolazione in fuga con l'intento di salirvi a bordo, unitamente agli altri membri dell'equipaggio e nonostante il rischio di essere bersaglio del fuoco nemico, riusciva a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile garantendo l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 255 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Davide Della Cioppa, nato il 26 giugno 1967 a Recale (CE), con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, assicurava l'incolumità dell'equipaggio e del velivolo in prossimità dell'area di parcheggio. Esposto a elevata minaccia dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, con il velivolo italiano circondato dalla popolazione in fuga dai talebani, riusciva a garantire l'imbarco di migliaia di fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 256 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Giovanni Gagliardi, nato l'8 giugno 1970 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Membro di equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionale e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a effettuare una difficile e pericolosa missione in una cornice ad alto rischio per la propria incolumità. Nel momento di massima agitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, riusciva, in concorso con gli altri membri dell'equipaggio, a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile, assicurando l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 257 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Giuseppe Natale, nato il 14 settembre 1968 a Teverola (CE), con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, a causa della rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nel momento di massima concitazione, mentre anche il velivolo italiano veniva circondato dalla popolazione in fuga con l'intento di salirvi a bordo, unitamente agli altri membri dell'equipaggio e nonostante il rischio di essere bersaglio del fuoco nemico, riusciva a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile, garantendo l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 258 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Salvatore Paparo, nato il 31 maggio 1967 a Cercola (NA), con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, assicurava l'incolumità dell'equipaggio e del velivolo in prossimità dell'area di parcheggio. Esposto a elevata minaccia dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, con il velivolo italiano circondato dalla popolazione in fuga dai talebani, riusciva a garantire l'imbarco di migliaia di fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 259 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Filippo Picarella, nato il 10 agosto 1963 a Pisa, con la seguente motivazione:

«Membro di equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a effettuare una difficile e pericolosa missione in una cornice ad alto rischio per la propria incolumità. Nel momento di massima agitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, riusciva, in concorso con gli altri membri dell'equipaggio, a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile assicurando l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 260 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Arnaldo Quagliotti, nato il 7 settembre 1966 a Subiaco (RM), con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, a causa della rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nel momento di massima concitazione, mentre anche il velivolo italiano veniva circondato dalla popolazione in fuga con l'intento di salirvi a bordo, unitamente agli altri membri dell'equipaggio e nonostante il rischio di essere bersaglio del fuoco nemico, riusciva a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile, garantendo l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 261 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al primo luogotenente Agostino Todaro, nato il 26 gennaio 1964 a Caserta, con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, assicurava l'incolumità dell'equipaggio e del velivolo in prossimità dell'area di parcheggio. Esposto a elevata minaccia dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, con il velivolo italiano circondato dalla popolazione in fuga dai talebani, riusciva a garantire l'imbarco di migliaia di fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, mostrava grande coraggio e singolare perizia, ergendosi quale fulgido esempio di virtù umane e militari». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 262 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al luogotenente Stefano Mascalchi, nato il 10 gennaio 1970 a Roma, con la seguente motivazione:

«Membro di equipaggio di velivolo da trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a effettuare una difficile e pericolosa missione in una cornice ad alto rischio per la propria incolumità. Nel momento di massima agitazione, dovuta al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, quando anche i velivoli italiani venivano circondati dalla popolazione in fuga, riusciva, in concorso con gli altri membri dell'equipaggio, a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile, assicurando l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. In tale circostanza palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

Con decreto presidenziale 263 datato 8 giugno 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al luogotenente Stefano Repice, nato il 24 agosto 1970 a Roma, con la seguente motivazione:

«Componente di equipaggio in missione a bordo di un velivolo da trasporto della 46ª Brigata aerea, a causa della rapida avanzata dei talebani alla conquista dei territori dell'Afghanistan, veniva impiegato in una pericolosa e complessa missione finalizzata all'evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul. Nel momento di massima concitazione, mentre anche il velivolo italiano veniva circondato dalla popolazione in fuga con l'intento di salirvi a bordo, unitamente agli altri membri dell'equipaggio e nonostante il rischio di essere bersaglio del fuoco nemico, riusciva a isolare ogni varco di accesso all'aeromobile, garantendo l'imbarco dei fuggitivi e il successivo decollo. Chiarissimo esempio di professionista, palesava grande coraggio e fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose». Kabul (Afghanistan), 15 - 30 agosto 2021.

22A03704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 - Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 giugno 2022, n. 237343, a seguito della revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, operata con decreto ministeriale 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2022, sono state fornite le indicazioni di dettaglio per l'applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A03712

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 giugno 2022 recante la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi e sostenibili nelle regioni del Mezzogiorno.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 giugno 2022 è stata definita la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione a valere sulle risorse finanziarie per le regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, in favore di programmi di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 20 giugno 2022 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A03713

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-148) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.